



Statistiche sulle dichiarazioni fiscali

# Analisi dei dati IRPEF

Anno d'imposta 2024

---

**A cura di**

Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali

Ufficio di Statistica



Dipartimento  
delle Finanze



**SISTAN**  
SISTEMA STATISTICO  
NAZIONALE

# Sommario

<b>1</b>	<b>Persone Fisiche</b> .....	<b>3</b>
1.1	Introduzione .....	3
1.2	Principali novità normative .....	3
1.3	Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata .....	4
1.4	Analisi territoriale del reddito dichiarato .....	7
1.5	Principali tipologie di redditi dichiarati .....	8
1.6	Somme erogate per incremento di produttività e <i>benefit</i> .....	18
1.7	Regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia .....	19
1.8	L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef .....	21
1.9	Trattamento integrativo .....	22
1.10	Imposte sugli immobili e attività finanziarie estere .....	24
1.11	Deduzioni e detrazioni .....	26
<b>2</b>	<b>Persone fisiche titolari di partita Iva</b> .....	<b>32</b>
2.1	Numero contribuenti .....	32
2.2	I redditi dichiarati .....	35
2.3	Principali oneri fiscalmente deducibili .....	38
2.4	ACE (Aiuto crescita economica) .....	39
2.5	Diverse classificazioni dei titolari di partita IVA .....	40
2.6	Regimi fiscali agevolati: regime forfetario e regime fiscale di vantaggio .....	42
<b>3</b>	<b>Persone fisiche in base al reddito prevalente</b> .....	<b>47</b>
3.1	Numero contribuenti .....	47
3.2	L'imposta netta .....	49
3.3	Lavoratore dipendente .....	51
3.4	Analisi dei dati dichiarati dai dipendenti e dai datori di lavoro .....	53
3.5	Pensionati .....	56
3.6	Imprenditori .....	57
3.7	Lavoratori Autonomi .....	57
3.8	Possessori di reddito da partecipazione in società di persone e assimilati .....	57
3.9	Possessori di fabbricati .....	58
<b>4</b>	<b>Società di persone</b> .....	<b>60</b>
4.1	Numero contribuenti .....	60
4.2	Redditi dichiarati .....	62
4.3	Principali oneri fiscalmente deducibili .....	63
4.4	Crediti d'imposta .....	64

# 1 Persone Fisiche

Il presente documento fornisce elementi descrittivi sulle principali grandezze fiscali risultanti dalle dichiarazioni dei Redditi/Persone fisiche, del modello 730 e della Certificazione Unica (per i percipienti di redditi che non presentano il modello Redditi e 730).

## 1.1 Introduzione

Il Dipartimento delle Finanze pubblica le statistiche fiscali relative all'Irpef dopo circa cinque mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi<sup>1</sup>. Il continuo perfezionamento dell'attività di acquisizione delle dichiarazioni, volto a recepire quelle pervenute a ridosso della data di pubblicazione delle statistiche fiscali, e l'anticipo del termine di presentazione del modello CU/2025<sup>2</sup> rispetto al modello 770 garantiscono tempestività e completezza delle informazioni nella base dati statistica.

## 1.2 Principali novità normative

La Legge di Bilancio 2024 ha ridotto a tre le aliquote Irpef: 23% per i redditi fino a 28.000 euro, 35% per i redditi da 28.001 a 50.000 euro e 43% per i redditi oltre 50.000 euro.

Inoltre, la detrazione per lavoro dipendente spettante per un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è stata elevata da 1.880 euro a 1.955 euro. Questo intervento ha comportato un adeguamento nel meccanismo che determina la spettanza o meno del trattamento integrativo: viene disposto, infatti, che nel calcolo della relativa spettanza l'importo della detrazione calcolata sul solo reddito da lavoro dipendente, da comparare all'imposta lorda calcolata sul medesimo reddito, debba essere ridotto di un importo pari a 75 euro parametrato al periodo di lavoro nell'anno.

È stata inoltre prevista una riduzione delle detrazioni per oneri pari a 260 euro per i soggetti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Questa riduzione riguarda le detrazioni calcolate sui soli seguenti oneri:

- gli oneri detraibili al 19% (escluse le spese sanitarie);
- le erogazioni a favore di partiti politici;
- i premi assicurativi per rischio eventi calamitosi.

È stato ridotto a 5.000 euro il limite di spesa per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici nell'ambito di ristrutturazioni edilizie.

---

<sup>1</sup> Il termine di presentazione del modello Redditi PF è il 31 ottobre, mentre per il modello 730 è il 30 settembre.

<sup>2</sup> Il modello CU costituisce fonte informativa fondamentale della dichiarazione precompilata per la parte relativa ai dati fiscali e contributivi e il termine di presentazione è previsto entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il termine è il 31 marzo per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale e il 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Per le spese Superbonus, la percentuale di detrazione passa dal 90% al 70% ed è confermata la rateizzazione in 10 anni.

Solo per l'anno d'imposta 2024, è previsto il bonus tredicesima di 100 euro, a beneficio dei lavoratori dipendenti con un reddito non superiore a 28.000 euro, almeno un figlio a carico e un'imposta lorda maggiore delle detrazioni.

Per quanto riguarda la cedolare secca, applicabile nel caso di contratti di locazione breve fino a un massimo di 4 immobili, è prevista l'applicazione dell'aliquota del 21% sul primo immobile e del 26% a partire dal secondo.

Per il regime degli impatriati, è stata prevista una modifica normativa (art. 5 del D. Lgs. del 27/12/2023 n. 209) che prevede l'imponibilità al 50% dei redditi entro il limite di 600.000 euro di reddito.

### 1.3 Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata

Nel 2024 il contesto macroeconomico è stato caratterizzato da una crescita del PIL<sup>3</sup> pari al 2,8% in termini nominali e allo 0,8% in termini reali. Nel 2024 è proseguita l'espansione dell'occupazione in Italia. Nel Rapporto annuale Istat 2025, secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro, gli occupati sono aumentati dell'1,5 per cento (+352 mila unità), dopo una crescita del 2,1 per cento nel 2023 e del 2,4 nel 2022.


**I contribuenti** che hanno assolto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef per l'anno d'imposta 2024 - in via diretta (modello Redditi e 730) o perché sottoposti a trattenute per opera del soggetto che eroga loro i redditi (Certificazione Unica)<sup>4</sup> - sono stati oltre **42,8 milioni**, in aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La figura 1.1 riporta la variazione del numero di contribuenti per classi di reddito complessivo nel 2024 rispetto all'anno di imposta 2023 e mostra in linea con l'anno precedente, un incremento dei soggetti nelle classi di reddito complessivo<sup>5</sup> al di sopra dei 26.000 euro e una riduzione del numero dei contribuenti con reddito complessivo inferiore.

---

<sup>3</sup> La variazione del PIL è riferita a dati aggiornati a marzo 2026 e provenienti dal *Data-Warehouse* delle statistiche prodotte dall'Istat e disponibili sul sito [Istat](https://www.istat.it). La variazione del PIL in termini reali è riferita al PIL a valori concatenati con anno di riferimento 2020.

<sup>4</sup> Le informazioni della Certificazione Unica consentono di recuperare i dati reddituali dei numerosi soggetti che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei propri redditi. A titolo di esempio si ricorda che questa agevolazione è concessa a soggetti che possiedono: solo reddito da lavoro dipendente o da pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto; redditi da lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se l'ultimo datore di lavoro ha effettuato le operazioni di conguaglio; solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro; soggetti che possiedono redditi da fabbricati non locati ed eventualmente redditi da lavoro dipendente o pensione, in virtù del principio di sostituzione IMU-Irpef.

<sup>5</sup> Per l'anno 2024 è confermato l'esonero parziale contributivo a favore dei lavoratori dipendenti, previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e poi prorogato e modificato dal decreto-legge n. 48/2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il beneficio è riconosciuto per il periodo paga compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, e consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore nelle seguenti misure (rif.to Circolare Inps n.11 del 16/01/2024):

**Figura 1.1 Variazione del numero di contribuenti per classi di reddito complessivo - confronto 2024 – 2023**


In riferimento al modello dichiarativo, la tabella 1.1 mostra che il **58,9% delle persone fisiche** assolve all'obbligo dichiarativo utilizzando il **modello 730 (+3,1%** rispetto al 2023), mentre il numero dei soggetti che utilizzano il **modello Redditi (19,6%**, pari a circa 8,4 milioni di contribuenti) si è ridotto (**-2,8%** rispetto al 2023), anche a causa del maggiore ricorso al modello 730 precompilato<sup>6</sup>. 4,1 milioni di soggetti hanno presentato il modello 730 in assenza di sostituto d'imposta<sup>7</sup>, come previsto dalla normativa vigente. Rispetto al 2023, si contrae il numero di soggetti che non hanno presentato le dichiarazioni (**21,5%** del totale contribuenti), i cui relativi dati sono stati recuperati dalla **Certificazione Unica CU (-2,6%** rispetto al 2023).

- del 6%, nel caso in cui la retribuzione imponibile, riparametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro;
- del 7% qualora la retribuzione imponibile non ecceda l'importo di 1.923 euro.

L'esonero non ha effetto sul rateo di tredicesima.

<sup>6</sup> Dall'anno d'imposta 2024 nel modello 730 sono stati introdotti i quadri M "redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva da rivalutazione dei terreni" e T "plusvalenze di natura finanziaria" che precedentemente obbligavano alla presentazione del modello Redditi.

<sup>7</sup> Si tratta di soggetti che hanno compilato il *flag* "730 senza sostituto" nel frontespizio del modello 730. Sono stati esclusi i coniugi che non sono dipendenti e/o pensionati. Si rammenta che l'eventuale credito risultante dal modello 730 presentato in assenza di sostituto può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per pagare l'IMU e le altre imposte che possono essere versate con il modello F24.


**Tab. 1.1 Distribuzione del numero di contribuenti secondo il tipo di dichiarazione presentata per regione – anno d'imposta 2024**

Regione	Modello Redditi	Modello 730	Modello CU	Totale
<b>Piemonte</b>	649.683	1.906.682	695.151	<b>3.251.516</b>
<b>Valle d'Aosta</b>	23.808	58.150	17.881	<b>99.839</b>
<b>Lombardia</b>	1.445.268	4.535.353	1.626.624	<b>7.607.245</b>
<b>Liguria</b>	267.843	661.417	273.861	<b>1.203.121</b>
<b>Trentino Alto Adige (P.A. Trento)</b>	81.808	280.973	84.292	<b>447.073</b>
<b>Trentino Alto Adige (P.A. Bolzano)</b>	89.749	237.863	124.136	<b>451.748</b>
<b>Veneto</b>	720.791	2.368.824	710.626	<b>3.800.241</b>
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	158.344	609.693	192.258	<b>960.295</b>
<b>Emilia-Romagna</b>	681.338	2.217.902	624.253	<b>3.523.493</b>
<b>Toscana</b>	605.111	1.577.304	643.190	<b>2.825.605</b>
<b>Umbria</b>	129.477	382.782	131.268	<b>643.527</b>
<b>Marche</b>	232.530	737.767	181.358	<b>1.151.655</b>
<b>Lazio</b>	798.169	2.316.674	934.342	<b>4.049.185</b>
<b>Abruzzo</b>	183.920	585.043	172.672	<b>941.635</b>
<b>Molise</b>	41.758	133.097	36.963	<b>211.818</b>
<b>Campania</b>	697.990	1.732.559	936.138	<b>3.366.687</b>
<b>Puglia</b>	518.558	1.657.222	492.625	<b>2.668.405</b>
<b>Basilicata</b>	67.613	241.522	66.185	<b>375.320</b>
<b>Calabria</b>	210.910	670.742	303.680	<b>1.185.332</b>
<b>Sicilia</b>	569.868	1.721.298	664.451	<b>2.955.617</b>
<b>Sardegna</b>	212.913	611.792	288.596	<b>1.113.301</b>
<b>Mancante/errata</b>	68	0	5.237	<b>5.305</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.387.517</b>	<b>25.244.659</b>	<b>9.205.787</b>	<b>42.837.963</b>

La figura 1.2 mostra il diverso **utilizzo dei modelli in funzione della classe di reddito**:

- La fascia di reddito **“fino a zero”** è popolata prevalentemente dal modello Redditi, la cui percentuale si attesta al 79,9%, seguito dalla Certificazione Unica, presente per il 12,7% dei casi. Il modello 730, compilato sostanzialmente da lavoratori dipendenti e pensionati, è presente per il rimanente 7,4%; la sua presenza è dovuta principalmente al fatto che, a fini dell'analisi, le dichiarazioni congiunte presentate tramite modello 730 sono trattate come due singole dichiarazioni. Tra i modelli 730 della fascia di reddito in esame, quindi, rientrano le dichiarazioni di soggetti con reddito pari a zero o con soli redditi fondiari non imponibili, presentate in maniera congiunta al modello 730 del coniuge che viene, invece, conteggiato nella propria fascia di reddito.
- Nella fascia di reddito **“da zero a 5.000”** prevalgono i soggetti che non presentano dichiarazione in quanto ricadono nella soglia di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, per i quali il recupero dei dati avviene tramite le Certificazioni Uniche.
- Nelle fasce di reddito **“da 5.000 a 100.000”** euro è prevalente l'utilizzo del modello 730.
- Nelle fasce di reddito più elevate (**oltre 100.000 euro**) prevale l'utilizzo del modello Redditi che raggiunge il 76,9% per la fascia di reddito oltre i 300 mila euro.

**Figura 1.2 Composizione percentuale dei contribuenti per tipo di modello e classi di reddito complessivo<sup>8</sup> - anno d'imposta 2024**



\*Nella classe di reddito fino a zero sono presenti i soggetti che possiedono tipologie di reddito che possono assumere valore negativo (redditi d'impresa, di lavoro autonomo o partecipazioni) e che per la loro natura sono obbligati alla presentazione del modello Redditi

Classi di reddito complessivo in euro

■ CU ■ Redditi ■ 730

## 1.4 Analisi territoriale del reddito dichiarato


Il reddito complessivo ammonta a **1.076,3 miliardi** di euro (+4,7% rispetto al 2023), per un valore medio di 25.820 euro (+4,0% rispetto al 2023). La regione con reddito medio complessivo<sup>9</sup> più elevato è la Lombardia (30.200 euro), seguita dal Trentino Alto Adige (28.553 euro, con la provincia di Bolzano che raggiunge 29.850 euro), mentre la Calabria è la regione con il reddito medio più basso (19.020 euro).

L'analisi evidenzia, quindi, il persistere di una distanza significativa tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali e delle isole.

La figura 1.3 che segue illustra il reddito medio per regione di residenza.

<sup>8</sup> Nelle figure con composizione percentuale, per effetto dell'arrotondamento a una cifra decimale, la somma delle percentuali visualizzate potrebbe non essere esattamente uguale a 100.

<sup>9</sup> Nei documenti 'Analisi dei dati' del Dipartimento delle Finanze si fa sempre riferimento al "reddito complessivo" definito come reddito al netto dei redditi fondiari di immobili non locati e del reddito dell'abitazione principale soggetta a IMU e al lordo dei redditi soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca). La variabile non comprende il reddito da quadro LM dei soggetti in regime forfetario e di vantaggio.

**Figura 1.3 Reddito medio in euro per regione di residenza - anno d'imposta 2024**


## 1.5 Principali tipologie di redditi dichiarati

In questo paragrafo vengono analizzate le **principali tipologie di reddito che compongono il reddito complessivo** e, in particolare, i redditi da lavoro dipendente e pensione, i redditi da partecipazione e da esercizio di attività economica e, infine, i redditi fondiari.

### 1.5.1 Redditi da lavoro dipendente e pensione, redditi da partecipazione e da esercizio di attività economica

Le tipologie di reddito maggiormente dichiarate, sia in termini di ammontare che di frequenza, sono quelle relative al **lavoro dipendente (54,4% del reddito complessivo e 56,4% del totale contribuenti)** e al **reddito da pensione (30,2% del reddito complessivo e 33,9% del totale contribuenti)**.

Il **reddito da lavoro dipendente**<sup>10</sup>, pari a **585,5 miliardi** di euro, comprende anche:

- i compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative, inclusi i collaboratori a progetto (fonte Certificazione Unica), oltre 925.500 soggetti (3,8% dei soggetti con reddito da lavoro dipendente), che rappresentano il 4,5% dell'ammontare complessivo del reddito da lavoro dipendente;
- i sussidi<sup>11</sup> e le prestazioni di previdenza complementare<sup>12</sup>, pari a circa 10,4 miliardi di euro.

Rispetto all'anno precedente si riscontra un incremento sia del **numero di soggetti che dichiarano reddito da lavoro dipendente** (oltre 348.000 soggetti in più rispetto al 2023, **+1,5%**), sia dell'**ammontare di reddito dichiarato**<sup>13</sup> (**+5,6%**). Con riferimento alla tipologia di contratto di lavoro, il numero di soggetti con **contratto a tempo indeterminato**<sup>14</sup> (17,9 milioni) mostra un **incremento dell'1,6%** rispetto al 2023 (con un reddito medio di 27.676 euro, +4,0% rispetto al 2023), mentre i soggetti che hanno esclusivamente **contratti a tempo determinato** (6,2 milioni) sono **umentati dell'1,1%** rispetto al 2023 (con un reddito medio di 11.375 euro, +3,9% rispetto al 2023).

In relazione al **reddito da pensione** dichiarato, pari a **325,5 miliardi di euro**, si registra un lieve incremento del **numero di soggetti** (28.937 soggetti in più rispetto al 2023, **+0,2%**) e un incremento dell'**ammontare del reddito da pensione complessivo del 5,5%**.

In relazione al **numero dei soggetti**, si registra una **riduzione** rispetto all'anno precedente **dei contribuenti che dichiarano redditi di impresa** (-5,0% reddito d'impresa in contabilità ordinaria, -3,5% reddito da partecipazione, -2,5% reddito d'impresa in contabilità semplificata), mentre i soggetti che dichiarano **reddito da lavoro autonomo** registrano un lieve incremento (**+0,2%**).

In termini di **ammontare** dichiarato, diminuiscono il reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (-9,3%), il reddito da partecipazione (-4,5%), il reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (-4,1%) e il reddito da lavoro autonomo (-3,9%).

Hanno aderito al **regime forfetario**<sup>15</sup> circa **2 milioni di contribuenti** (+3,3% rispetto al 2023).

---

<sup>10</sup> Nel reddito da lavoro dipendente confluiscono diverse tipologie reddituali: reddito da lavoro dipendente, compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative, i sussidi e le prestazioni di previdenza complementare, i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili, i compensi dei lavoratori soci di cooperative artigiane etc. Per un elenco esaustivo si rimanda alle istruzioni del modello Redditi Persone fisiche Fascicolo 1 al paragrafo Quadro RC.

<sup>11</sup> Per sussidi si intendono le prestazioni non pensionistiche erogate dall'Inps tra le quali la cassa integrazione e mobilità.

<sup>12</sup> Inclusi i trattamenti integrativi maturati fino al 31 dicembre 2006.

<sup>13</sup> Il *trend* in aumento dell'occupazione è confermato anche dalla Relazione annuale 2024 della Banca d'Italia al paragrafo "Il mercato del lavoro" in cui si riporta un incremento dell'occupazione subordinata.

<sup>14</sup> Sono compresi i soggetti che hanno contemporaneamente rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato nel periodo d'imposta in esame e il reddito medio si riferisce esclusivamente alla parte a tempo indeterminato.

<sup>15</sup> Dall'anno d'imposta 2023 è stata innalzata a 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla Legge di Bilancio 2023) la soglia dei compensi/ricavi di accesso al regime forfetario.

### 1.5.1.1 Analisi dei valori medi e mediani

La figura 1.4 (Valori medi<sup>16</sup> dei redditi soggetti a tassazione ordinaria) mostra che il **valore medio del reddito complessivo** è pari a **25.820 euro**. Sia il **reddito medio da pensione** (pari a 22.390 euro) sia quello da **lavoro dipendente** (pari a 24.250 euro) si collocano **al di sotto della media**, del 13,3% e del 6,1% rispettivamente.

Il **reddito medio d'impresa** dei soggetti in contabilità ordinaria e semplificata è pari a **28.550 euro, più alto del 10,6%** rispetto al reddito complessivo medio, mentre quello da **lavoro autonomo (67.510 euro)** è **oltre il doppio**. La differenza tra il reddito medio da lavoro autonomo e il reddito dichiarato dai lavoratori dipendenti è in parte spiegata dalla diversa modalità di indicazione dei contributi previdenziali all'interno di questi redditi. Nello specifico, i redditi riportati per i lavoratori dipendenti sono al netto dei contributi previdenziali, mentre i redditi da lavoro autonomo<sup>17</sup> devono essere indicati al lordo dei contributi (il valore medio dei contributi<sup>18</sup> riportati dai lavoratori autonomi è pari a 10.926 euro). È infine importante ricordare che i valori medi del reddito da lavoro autonomo sopra riportati non considerano le eventuali perdite e non includono i contribuenti in regime fiscale di vantaggio e forfetario, la cui eventuale inclusione determinerebbe una riduzione dei valori medi.

Si sottolinea che, nel confronto tra le diverse categorie reddituali, non si può prescindere dalle diverse norme fiscali per la determinazione del reddito e dalle peculiarità dell'attività svolta. In particolare, non è possibile confrontare i dati pubblicati relativi al reddito degli "imprenditori" con quelli dei "propri dipendenti": la definizione di imprenditore, infatti, non può essere assunta come sinonimo di "datore di lavoro" in quanto in questa sede si tratta di soli imprenditori individuali che, per buona parte, non hanno personale alle loro dipendenze.


---

<sup>16</sup> Nelle variabili relative ai redditi d'impresa, da lavoro autonomo e di partecipazione sono inclusi solo i soggetti con valori positivi o nulli, non sono pertanto considerate le eventuali perdite.

<sup>17</sup> Il reddito è riferito al rigo RE25 col1.

<sup>18</sup> Il valore si riferisce al rigo RP21 col1 della dichiarazione in presenza del campo RE25 col1.


**Figura 1.4 Valori medi dei redditi soggetti a tassazione ordinaria (al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e regime forfetario) - confronto 2024 – 2023**



Nella figura 1.5 (Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente dei redditi medi soggetti a tassazione ordinaria) si osserva un **incremento**, rispetto all'anno di imposta 2023, **del reddito medio da lavoro dipendente (+4,1%) e del reddito da pensione (+5,3%)**.

Per i **redditi derivanti dall'esercizio dell'attività economica** si osserva una **riduzione dei valori medi**: reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (-4,5%), redditi da lavoro autonomo (-4,1%), reddito di spettanza in contabilità semplificata (-1,6%) e redditi da partecipazione (-1,0%). La contrazione del reddito da lavoro autonomo e del reddito d'impresa potrebbe derivare, tra l'altro, anche dal passaggio di alcuni contribuenti dal regime ordinario al regime forfetario.


**Figura 1.5 Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente dei redditi medi soggetti a tassazione ordinaria (al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e regime forfetario) - confronto 2024 – 2023**



\* per il reddito da lavoro autonomo, di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria, semplificata e per il reddito di partecipazione il valore medio è calcolato tenendo in considerazione i soggetti con reddito positivo e nullo

Analizzando i redditi mediani e confrontandoli con quelli medi, si registra una **minore eterogeneità tra i redditi dei lavoratori dipendenti e quelli dei pensionati**, con una mediana sostanzialmente allineata alla media, mentre per i redditi derivanti da esercizio di attività economica emerge una maggiore differenza (figura 1.6).

**Figura 1.6 Valori medi dei redditi soggetti a tassazione ordinaria (al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e regime forfetario) - anno d'imposta 2024**



Nelle statistiche relative al reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche<sup>19</sup> vengono fornite le seguenti ulteriori informazioni:

- reddito dei soli soggetti che operano in continuità di esercizio per 365 giorni dell'anno d'imposta<sup>20</sup>;
- per le imprese in contabilità ordinaria e semplificata, reddito di spettanza dell'imprenditore e reddito d'impresa al lordo delle quote imputate ai familiari collaboratori e/o dei soggetti a imposta sostitutiva.

La figura 1.7 (Redditi medi d'impresa e di lavoro autonomo soggetti a tassazione ordinaria<sup>21</sup>) mostra che, per i redditi d'impresa in contabilità semplificata e di lavoro autonomo, il reddito medio dei soli soggetti in "continuità d'esercizio" è rispettivamente di circa il 2,5% e del 3,3% superiore a quello del totale dei contribuenti che percepiscono lo stesso tipo di reddito.

Le quote imputate ai familiari collaboratori influiscono in maniera significativa sul reddito d'impresa in contabilità ordinaria: il reddito d'impresa al lordo delle quote imputate ai familiari è superiore del 32,6% al reddito di spettanza dell'imprenditore (al netto di tali quote). Per le imprese in contabilità semplificata, il reddito al lordo delle quote imputate ai familiari è del 25,6% superiore rispetto a quello netto. È comunque opportuno


<sup>19</sup> Sul sito del Dipartimento delle Finanze è presente la sezione "Tipologia di reddito (approfondimento)" dove vengono analizzati i redditi in continuità di esercizio e il reddito di spettanza dell'imprenditore.

<sup>20</sup> Vengono pertanto esclusi coloro che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso dell'anno.

<sup>21</sup> Ossia al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e forfetario.

sottolineare che il reddito che rileva ai fini dell'applicazione dell'Irpef è quello al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori<sup>22</sup>.

**Figura 1.7 Redditi medi d'impresa e di lavoro autonomo (al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e regime forfetario) - anno d'imposta 2024**



<sup>22</sup> Vista la natura personale dell'Irpef, l'imprenditore calcola la sua imposta dovuta in base al "reddito di spettanza dell'imprenditore", mentre le quote imputate ai familiari collaboratori confluiscono nelle rispettive dichiarazioni Irpef come "reddito da partecipazione".


## 1.5.2 Redditi fondiari

### 1.5.2.1 Redditi fondiari imponibili

Il reddito fondiario è composto da reddito da fabbricati e reddito da terreni (distinto in reddito dominicale e reddito agrario).

Nel 2024 i soggetti che dichiarano un reddito da fabbricati a tassazione ordinaria sono 19,6 milioni per un **ammontare di reddito da fabbricati soggetto a tassazione ordinaria** pari a **26,6 miliardi** di euro (2,5% del reddito complessivo, +1,6% rispetto al 2023). I redditi soggetti a **cedolare secca** ammontano a 14,4 miliardi di euro per l'aliquota del 21%, a circa 8 miliardi per l'aliquota al 10% e a 0,3 miliardi per l'aliquota al 26%<sup>23</sup> (figura 1.8).

**Figura 1.8 Redditi fondiari imponibili - confronto 2024 – 2023**



**Il reddito dominicale e il reddito agrario registrano entrambi un incremento del 6,1%** rispetto al 2023. L'incremento è riconducibile al regime agevolativo introdotto dall'anno d'imposta 2024 per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) che prevede la seguente tassazione:

- fino a 10.000 euro, 0 per cento;
- oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
- oltre 15.000 euro, 100 per cento.


<sup>23</sup> Dall'anno d'imposta 2024, per i contratti di locazione breve (di durata fino a 30 giorni) fino a un massimo di 4 appartamenti, è stata introdotta l'aliquota del 26% dal secondo appartamento.

### 1.5.2.2 Redditi fondiari non imponibili

I redditi fondiari non imponibili<sup>24</sup> ammontano a **7,3 miliardi di euro**, cui vanno aggiunti i **redditi da abitazione principale** soggetto a IMU<sup>25</sup> per un importo di **233,9 milioni di euro**.

L'incidenza dei redditi fondiari non imponibili su quelli imponibili<sup>26</sup> presenta un andamento decrescente rispetto all'ammontare del reddito complessivo, passando dal 64,5% nella classe fino a 7.500 euro al 19,8% nella classe oltre 300.000 euro (figura 1.9).

**Figura 1.9 Incidenza percentuale redditi fondiari non imponibili su quelli imponibili\* - anno d'imposta 2024**



\* Dai redditi fondiari imponibili sono esclusi i redditi agrari e i redditi da fabbricati soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca)

<sup>24</sup> Comprende il reddito dominicale di terreni non locati, il reddito da fabbricati di immobili non locati diversi da abitazione principale (50% per quelli situati nello stesso comune in cui risiede l'abitazione principale) e il reddito fondiario derivante da partecipazioni in società semplici, non imponibili in virtù del principio di sostituzione IMU/Irpef.

<sup>25</sup> Si riferisce al reddito da abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9.

<sup>26</sup> Per rendere omogeneo il confronto, dai redditi fondiari imponibili sono stati esclusi i redditi agrari e i redditi da fabbricati di immobili ad uso abitativo soggetto a imposta sostitutiva (cedolare secca). L'incidenza è calcolata considerando il rapporto tra la somma dei redditi fondiari non imponibili (RN50 col2) e il reddito da abitazione principale e pertinenze soggette a IMU (RN50 col1) e la somma tra il reddito da fabbricati (RB10 col13) e reddito dominicale imponibile (RA11 col10).

### 1.5.2.3 Redditi da immobili soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca)

Il regime di tassazione sostitutiva (cedolare secca) è opzionale, si applica ai redditi da fabbricati a uso abitativo dati in locazione e sostituisce l'Irpef, le addizionali all'Irpef, l'imposta di registro e l'imposta di bollo. L'imposta si calcola applicando un'aliquota del 21% al canone di locazione annuo stabilito dalle parti o l'aliquota ridotta del 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa. Dal 2017 è prevista l'applicazione dell'aliquota al 21% anche per i contratti di "locazione breve"<sup>27</sup>, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da comodatari e affittuari, il cui reddito rientrava precedentemente nella categoria dei "redditi diversi". Dal 2021, l'opzione è disponibile per i soli contribuenti che destinano a locazione breve non più di 4 immobili. Infine, dal 2024, l'aliquota è passata dal 21% al 26% per le locazioni a partire dal secondo immobile.

La tassazione sostitutiva (cedolare secca) ha interessato nel 2024 circa **3,3 milioni di soggetti**<sup>28</sup> (+5,1% rispetto al 2023) per un **ammontare imponibile di 23,4 miliardi di euro**<sup>29</sup> (+8,4% rispetto al 2023) e un'**imposta dichiarata** di oltre **4,1 miliardi di euro**, +9,0% rispetto al 2023 (di cui il 74,9% derivante da aliquota al 21%). Il maggior incremento si è registrato nell'imponibile a cedolare secca del 10% (+7,5%), per un ammontare che passa da 7,4 a circa 8 miliardi di euro, mentre l'imponibile a cedolare secca del 21% aumenta del 5,3%, passando da 13,7 miliardi a 14,4 miliardi di euro.

La **distribuzione per classi di reddito complessivo** evidenzia che il 48,7% dei soggetti con cedolare al 10%, il 48,1% con cedolare secca al 21%, e il 38,9% con cedolare al 26% dichiarano un reddito complessivo compreso tra 20.000 e 50.000 euro (e rappresentano l'8,0% del totale contribuenti nella fascia di reddito da 20.000 a 50.000). Il 46,1% dei soggetti con cedolare al 26%, il 26,7% dei soggetti con cedolare secca al 10% e il 26,6% con cedolare al 21% dichiarano un reddito complessivo maggiore di 50.000 euro (e rappresentano il 26,4% del totale contribuenti nella classe di reddito oltre 50.000 euro).


La **distribuzione regionale** mostra che l'opzione per la cedolare secca al 21% e al 26% viene utilizzata principalmente in Lombardia (rispettivamente il 22,7% e il 16,6% dei soggetti), mentre l'opzione della cedolare secca al 10% viene utilizzata principalmente nel Lazio (17,6% dei soggetti). Il confronto con l'anno precedente mostra un maggiore incremento dell'ammontare dei redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca nelle isole (+13,5%), nelle regioni meridionali (+9,1%) e nelle regioni centrali (+8,9%), con variazioni superiori rispetto all'incremento nazionale dell'8,4% (figura 1.10).

<sup>27</sup> Il dato si riferisce soltanto ai contratti brevi stipulati da comodatari e affittuari il cui reddito rientra nella categoria dei 'redditi diversi' e riguarda 49.397 soggetti per un ammontare di 644,4 milioni di euro. L'informazione dei contratti brevi stipulati dai proprietari è evidenziabile dal quadro RB con aliquota al 26%, per gli immobili successivi al primo, mentre quella del primo immobile non è distinguibile dal resto della cedolare secca al 21%.

<sup>28</sup> Si è considerata la somma delle frequenze dell'imponibile a cedolare secca al 26%, 21%, 10% e imponibile a cedolare secca relativo a contratti di locazione breve che costituiscono "redditi diversi".

<sup>29</sup> Nell'ammontare sono compresi anche i redditi a cedolare secca che costituiscono redditi diversi (circa 0,64 milioni di euro).

**Figura 1.10 Variazione percentuale dell'ammontare dei redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca per area geografica - confronto 2024 – 2023**



## 1.6 Somme erogate per incremento di produttività e *benefit*

Per il 2024 sono confermati i requisiti per usufruire dell'imposta agevolata per i premi di produttività<sup>30</sup> con una aliquota al 5%.

Per l'anno 2024 la quota di retribuzione sottratta all'ordinaria applicazione dell'Irpef ha interessato oltre **2,6 milioni**<sup>31</sup> di **contribuenti** per un **ammontare** di reddito pari a **3,7 miliardi di euro** (+7,9% rispetto al 2023), di cui 689 milioni di euro erogati sotto forma di *benefit*<sup>32</sup> che, entro i limiti dell'importo del premio agevolabile, non sono assoggettati ad alcuna imposizione. Quest'ultima modalità di erogazione delle retribuzioni premiali, introdotta dal 2016, ha interessato 691.755 soggetti. L'ammontare dei *benefit* incide mediamente per il 18,7% sul totale premi e ha un andamento crescente al crescere del reddito complessivo.

<sup>30</sup> La normativa sui premi di produttività è stata caratterizzata nel corso degli anni da diverse modifiche. Dal 2017 le somme agevolabili sono pari a 3.000 euro e la soglia dei redditi da lavoro dipendente è di 80.000 euro; l'imposta agevolata sostituisce l'Irpef nazionale e le addizionali regionali Irpef nel settore privato. Inoltre, è sempre prevista la possibilità di ricevere premi sotto forma di *benefit*.

<sup>31</sup> Si considerano i soggetti che hanno percepito premi di produttività o *benefit*. Se il soggetto ha sia il premio di produttività che i *benefit* viene contato una volta sola.

<sup>32</sup> Per *benefit* si intendono prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale.

Le opzioni per la tassazione sostitutiva sono state esercitate prevalentemente in Lombardia (22,5%), Emilia-Romagna (11,9%), Veneto e Lazio (9,4% per entrambe).

## 1.7 Regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia

Il sistema fiscale italiano prevede una serie di misure agevolative finalizzate ad attrarre risorse umane nel Paese. La disciplina, relativa a “docenti e ricercatori”<sup>33</sup> e agli “impatriati”<sup>34</sup>, prevede a favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere un’attività di lavoro, una tassazione agevolata dei redditi prodotti. Si segnala che la disciplina degli “impatriati”<sup>35</sup> è stata oggetto di modifiche normative nel corso degli anni (la disciplina dei “contro-esodati” non trova più applicazione a partire dal 2018).

---


<sup>33</sup> Il reddito soggetto a tassazione è pari al 10%. Dal 2022 per i docenti e ricercatori trasferiti prima del 2020 è prevista la proroga dell’agevolazione.

<sup>34</sup> Per chi ha trasferito la residenza a partire dal 30 aprile 2019 la percentuale di imponibilità è scesa dal 50% al 30%, ridotta al 10% per chi si trasferisce nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. È prevista un’imponibilità al 50% anche per i professionisti sportivi. Nel 2021 è stato previsto un allungamento temporale di cinque anni dell’agevolazione con tassazione dei redditi al 50%, previo versamento di un importo pari al 10% o 5% (per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico) dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione. L’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023 ha previsto per l’anno d’imposta 2024 modifiche al regime degli impatriati modificandone i requisiti e prevedendo un’imponibilità al 50% dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo prodotti in Italia entro il limite di 600.000 euro.

<sup>35</sup> Per chi ha trasferito la residenza a partire dal 30 aprile 2019 la percentuale di imponibilità è scesa dal 50% al 30%, ridotta al 10% per chi si trasferisce nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. È prevista un’imponibilità al 50% anche per i professionisti sportivi. Nel 2021 è stato previsto un allungamento temporale di cinque anni dell’agevolazione con tassazione dei redditi al 50%, previo versamento di un importo pari al 10% o 5% (per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico) dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione. L’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023 ha previsto per l’anno d’imposta 2024 modifiche al regime degli impatriati modificandone i requisiti e prevedendo un’imponibilità al 50% dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo prodotti in Italia entro il limite di 600.000 euro.

Il regime dei “**docenti e ricercatori**”<sup>36</sup>, che è stato stabilizzato con la Legge di Bilancio 2017, è stato applicato a **4.774 lavoratori dipendenti** per un ammontare lordo<sup>37</sup> medio del reddito da lavoro dipendente di 56.411 euro<sup>38</sup>, mentre il regime degli “**impatriati**”<sup>39</sup> ha interessato **44.881 lavoratori dipendenti** per un ammontare lordo medio del reddito da lavoro dipendente di 120.922 euro<sup>40</sup>.

**Figura 1.11 Regimi agevolativi delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia: numero soggetti per regime agevolativo - anno d'imposta 2024**



Gli importi sono espressi in euro

\*Soggetti residenti in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia

Inoltre, a partire dal 2017, è stata introdotta la disciplina dei “**neo-residenti**” (quadro NR)<sup>41</sup>, un’agevolazione a favore delle persone fisiche che si trasferiscono in Italia, a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa, e che prevede l’applicazione di un’**imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, calcolata in via forfetaria nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta** in cui risulta valida l’opzione. L’agevolazione può essere estesa ai familiari, per i quali l’imposta forfetaria è ridotta a 25.000 euro. Per i soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza successivamente al 10 agosto 2024, l’importo dovuto è elevato a 200.000 euro. L’opzione è revocabile, cessa comunque di produrre effetti decorsi

<sup>36</sup> Il dato si riferisce alla somma delle frequenze del reddito rientrante nell’agevolazione “docenti e ricercatori” codice 02 e codice 15. Possono essere presenti casi di compresenza dei due codici, pertanto la somma delle frequenze può non coincidere con il numero dei soggetti.

<sup>37</sup> Il reddito lordo comprende la parte imponibile e la parte esente.

<sup>38</sup> Il regime dei “docenti e ricercatori” riguarda anche i soggetti che detengono reddito da lavoro autonomo (quadro RE) e compilano il campo RE21 col1; nel 2024 risultano 43 soggetti, di cui 19 risultano essere percettori anche di reddito da lavoro dipendente.

<sup>39</sup> Il dato si riferisce alla somma delle frequenze del reddito rientrante nell’agevolazione “impatriati” codici: 04, 06, 08, 09, 13, 14, 16 e 17. Possono essere presenti casi di compresenza dei codici, pertanto la somma delle frequenze può non coincidere con il numero dei soggetti.

<sup>40</sup> Il regime degli “impatriati” riguarda anche i soggetti che detengono reddito da lavoro autonomo (quadro RE) o reddito d’impresa (da quadro RF e RG) e compilano il *flag* “Impatriati art. 16 D. Lgs. 147/2015”; nel 2024 si tratta di 5.720 soggetti, di cui 1.012 risultano essere percettori anche di reddito da lavoro dipendente.

<sup>41</sup> Per accedere al regime agevolativo è necessario che i contribuenti non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità e non è cumulabile con le agevolazioni per il rientro dei "docenti e ricercatori" e degli "impatriati".

Non possono essere assoggettati a imposta sostitutiva, e quindi concorrono alla formazione del reddito complessivo e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni, tutti i redditi prodotti in Italia.

In base ai dati delle dichiarazioni del 2024, **1.631 soggetti**<sup>42</sup> hanno compilato il quadro "NR – Nuovi residenti". Il 48,4% di tali soggetti ha dichiarato redditi in Italia per un reddito complessivo totale dichiarato pari a **102,5 milioni di euro** prevalentemente costituito da reddito da lavoro dipendente (73,3% del totale).

È prevista inoltre **un'imposta sostitutiva con aliquota del 7%**<sup>43</sup>, introdotta dal 2019 a favore dei titolari di **reddito da pensione di fonte estera** che trasferiscono la residenza in Italia in un comune delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. La misura ha interessato **933 soggetti** che dichiarano reddito da pensione estera per un importo di 37,6 milioni di euro (40.262 euro in media) e un totale di redditi di fonte estera di 57,4 milioni di euro. **L'imposta sostitutiva dichiarata è di 4,0 milioni di euro.**

## 1.8 L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef

Oltre **34,1 milioni** di contribuenti (il 79,6% del totale) dichiarano un'imposta netta pari a **197,4 miliardi di euro** (+3,9% rispetto al 2023) per un valore pro capite di 5.790 euro.


Oltre 8,7 milioni di soggetti dichiarano un'imposta netta pari a zero, si tratta di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle fasce di esonero dagli obblighi dichiarativi, di contribuenti le cui detrazioni azzerano l'imposta lorda, oppure di soggetti che dichiarano unicamente redditi soggetti a tassazione sostitutiva. Prendendo in considerazione anche i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal trattamento integrativo e bonus tredicesima, **i soggetti che di fatto non versano Irpef sono oltre 11,3 milioni.**

La **distribuzione dell'imposta per classi di reddito complessivo** mostra che i contribuenti con imposta netta diversa da zero e **redditi fino a 35.000 euro** (il 76,6% del totale contribuenti) dichiarano il **34,9% dell'imposta netta totale**, mentre il restante 65,1% è dichiarato dai contribuenti con redditi superiori a 35.000 euro (il 23,4% del totale contribuenti). In particolare il 32,1% dell'imposta è dichiarata nella classe "da 35.000 a 70.000" euro. I soggetti con imposta netta valorizzata e un reddito complessivo maggiore di 300.000 euro (0,2% dei contribuenti) dichiarano il 6,6% dell'imposta netta totale (nel 2023 era il 7,1%).

<sup>42</sup> Di cui 27 soggetti hanno esercitato l'opzione di revoca (campo NR1 col7).

<sup>43</sup> La tassazione sostitutiva si applica a tutti i redditi di fonte estera percepiti e deve essere compilata l'apposita sezione del quadro RM.

**Figura 1.12 Distribuzione percentuale dei soggetti con imposta netta diversa da zero e dell'imposta netta - anno d'imposta 2024**



L'**addizionale Irpef regionale** ammonta, nel 2024, a **16,2 miliardi di euro** (+6,2% rispetto al 2023), mentre quella **comunale** è **circa 6,7 miliardi di euro** (+6,4% rispetto al 2023). L'addizionale regionale media varia da un minimo di 300 euro in Sardegna a un massimo di 790 euro nel Lazio, mentre l'addizionale comunale media varia da un minimo di 140 euro della Provincia Autonoma di Bolzano a un massimo di 280 euro in Liguria e nel Lazio.

## 1.9 Trattamento integrativo

Per il 2024 si confermano le modalità di calcolo per determinare il trattamento integrativo di 1.200 euro, previsto per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro<sup>44</sup>, con la sola condizione che l'imposta lorda calcolata ai fini della spettanza sia superiore all'importo della detrazione spettante, calcolata sul medesimo reddito, diminuita di un importo pari a 75 euro parametrato al periodo di lavoro nell'anno.


<sup>44</sup> Per i redditi fino a 15.000 euro il trattamento integrativo spetta a condizione che l'imposta lorda, calcolata sul reddito da lavoro dipendente, sia maggiore della detrazione per reddito da lavoro dipendente. Per i redditi da 15.000 a 28.000 euro, oltre alla condizione sopra esposta il trattamento integrativo spetta a condizione che l'imposta lorda complessivamente determinata risulti inferiore a specifiche detrazioni (per lavoro dipendente, per carichi di famiglia, per spese sanitarie rateizzate, per spese relative a interessi passivi mutui contratti entro il 2021, per spese di riqualificazione energetica e ristrutturazione).

Sulla base delle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2024, risultano circa **4,8 milioni** di **sogetti** con trattamento integrativo per un ammontare di **4,1 miliardi di euro** (-6,6% rispetto al 2023).

A livello territoriale si riscontra che il **41,2% dell'ammontare del trattamento integrativo ha interessato i dipendenti delle regioni settentrionali**; i dipendenti delle regioni centrali, meridionali e delle isole sono stati invece interessati, rispettivamente, per il 20,4%, 26,3% e 12,1% dell'ammontare complessivo del trattamento spettante.

Significativa è l'incidenza percentuale dei **lavoratori dipendenti beneficiari del trattamento** rispetto al totale lavoratori dipendenti, pari al **19,8%** in tutto il territorio nazionale. L'incidenza raggiunge il 30,4% in Calabria e il 27,4% in Sicilia.

**Figura 1.13 Incidenza percentuale dei soggetti con trattamento integrativo spettante sul totale dei lavoratori dipendenti per regione - anno d'imposta 2024**



La **distribuzione per classi di reddito complessivo**<sup>45</sup> evidenzia che l'**86,1%** del trattamento spettante ha interessato soggetti con **reddito complessivo compreso tra 7.500 e 15.000 euro**.

È interessante sottolineare che **oltre 2,6 milioni di soggetti** (54,8% del totale soggetti beneficiari) beneficiano di un **trattamento integrativo**<sup>46</sup> di ammontare superiore all'imposta netta dovuta nell'anno in esame. Ciò implica che, per tali soggetti, il trattamento, comprensivo del bonus tredicesima, ha rappresentato un trasferimento monetario per la quota parte eccedente l'imposta netta. Complessivamente **la parte di**

<sup>45</sup> Si sottolinea che nelle distribuzioni statistiche il reddito complessivo è al lordo della deduzione per abitazione principale, mentre la soglia reddituale da considerare ai fini del diritto al trattamento integrativo è al netto di tali voci. Ciò giustifica la presenza di soggetti beneficiari al bonus per soglie superiori a 28.000 euro.

<sup>46</sup> Per l'anno d'imposta 2024 viene considerato sia il trattamento integrativo che il bonus tredicesima.

**trattamento, comprensivo del bonus tredicesima, corrispondente a un trasferimento monetario è stata pari a 1,3 miliardi di euro.**

I soggetti ai quali il trattamento è stato erogato direttamente dal sostituto d'imposta sono 6,0 milioni, per un ammontare di 3,8 miliardi di euro. Si registrano inoltre circa 1,7 milioni di soggetti, pari al 35,4% del totale dei soggetti con diritto al trattamento, che hanno fatto valere il trattamento in dichiarazione in forma parziale o totale, per un importo complessivo di circa 1,2 miliardi di euro (tra questi, circa 892 mila soggetti hanno dichiarato di fruire integralmente del trattamento in dichiarazione, per un importo di 848,5 milioni di euro).

Circa 2,3 milioni di contribuenti hanno dovuto restituire integralmente o parzialmente il trattamento integrativo ricevuto<sup>47</sup>, per un importo di 1,0 miliardi di euro (di questi circa 2,1 milioni hanno dichiarato una restituzione integrale del trattamento, per un ammontare di 999,2 milioni di euro); a oltre 1,8 milioni di contribuenti sono state restituite le ritenute Irpef<sup>48</sup> indebitamente versate, pari a 1,5 miliardi di euro.

## 1.10 Imposte sugli immobili e attività finanziarie estere

### 1.10.1 Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)

L'informazione relativa all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) trova collocazione nel quadro RW<sup>49</sup>. Si ricorda che il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà (o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione) e, in ogni caso, ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE). Sono obbligati alla compilazione di tale quadro anche gli enti non commerciali e le società semplici che risultano titolari dell'attività estera e dell'investimento estero. L'obbligo è esteso anche ai titolari effettivi<sup>50</sup>, ovvero ai casi in cui l'attività estera è intestata a un'altra entità (ad es. società o trust), ma è riconducibile a persone fisiche.

---

<sup>47</sup> Si tratta di situazioni in cui il soggetto non ha le condizioni per fruire dell'agevolazione e quindi deve restituire il trattamento integrativo erogato dal sostituto.

<sup>48</sup> Sono stati considerati i soggetti con trattamento da restituire e ritenute Irpef maggiori dell'imposta netta.

<sup>49</sup> Dal 2014 il quadro è stato implementato della casella '20' che mette in evidenza il possesso o la mera disponibilità di beni patrimoniali o finanziari esteri, anche senza obbligo di liquidazione IVIE e/o IVAFE, ma solo ai fini del monitoraggio.

<sup>50</sup> L'obbligo dichiarativo in capo al "titolare effettivo" sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l'ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all'estero.

Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano a integrare, in capo al contribuente, il requisito di "titolare effettivo" di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria. In quest'ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta.

Dal 2024 l'**aliquota ordinaria IVIE è stata innalzata all'1,06% del valore degli immobili situati all'estero** (nel 2023 era pari allo 0,76%). L'imposta è calcolata in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale, e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). È prevista un'**aliquota ridotta, pari allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale** che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9<sup>51</sup>. Per quanto riguarda invece le abitazioni principali che non sono classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a partire dal 1° gennaio 2016 l'IVIE non è più applicata.

A partire dall'anno d'imposta 2023, è possibile dichiarare tali immobili nel quadro W del modello 730. Poiché in tale modello non sono presenti i dettagli informativi<sup>52</sup> presenti nel modello Redditi, ma solo l'ammontare complessivo del valore degli immobili situati all'estero e delle attività finanziarie dichiarati, a prescindere dall'applicazione dell'imposta, non è possibile il confronto con l'anno precedente.

Dalle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2024 risulta che oltre **122.900 soggetti** hanno dichiarato immobili situati all'estero, per un valore complessivo<sup>53</sup> di **34,0 miliardi di euro**. L'**imposta IVIE** dichiarata è di **149,8 milioni di euro (+56,6%** rispetto all'anno precedente).

### 1.10.2 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)

L'**aliquota relativa all'IVAFE** è pari al **2 per mille** e la base imponibile è limitata ai soli prodotti finanziari (escludendo le partecipazioni estere).

I dati del quadro RW relativi alle attività finanziarie detenute all'estero evidenziano che oltre **368.400 soggetti** hanno dichiarato un ammontare complessivo di attività finanziarie pari a **191,4 miliardi di euro**<sup>54</sup>. L'**imposta IVAFE** dichiarata è pari a **103,9 milioni di euro**, con un incremento del 21,2% rispetto all'anno precedente.

<sup>51</sup> Le categorie catastali relative alle abitazioni principali soggette a IVIE sono: A/1 abitazione signorile, A/8 abitazioni in ville e A/9 castelli. Le categorie catastali relative alle abitazioni principali non soggette a IVIE sono: A/2 abitazioni di tipo civile, A/3 abitazioni di tipo economico, A/4 abitazioni di tipo popolare, A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare, A/6 abitazioni di tipo rurale, A/7 abitazioni in villini e A/11 abitazioni e alloggi tipici dei luoghi.

<sup>52</sup> Nel modello 730 non è presente il dettaglio dell'imposta per ogni riga compilata.

<sup>53</sup> Si riferisce al valore complessivo a prescindere dalla quota di possesso dell'immobile da parte del contribuente. Il dato comprende gli importi della colonna 8 dei righe da RW1 a RW5 in presenza dei codici '15', '19' indicati nella colonna 3.

<sup>54</sup> L'ammontare si riferisce al valore complessivo a prescindere dalla quota di possesso del contribuente. Il dato comprende gli importi della colonna 8 dei righe da RW1 a RW5 in presenza dei codici da '1' a '14' e '20' indicati nella colonna 3.

## 1.11 Deduzioni e detrazioni

### 1.11.1 Deduzioni

Nel 2024 le deduzioni ammontano complessivamente a oltre **40,6 miliardi di euro** (+4,2% rispetto al 2023) e si suddividono tra la **deduzione per abitazione principale (9,7 miliardi di euro)** e gli oneri deducibili (30,9 miliardi di euro)<sup>55</sup>. Rispetto al 2023, gli oneri deducibili mostrano un incremento del 5,1%, imputabile prevalentemente ai contributi previdenziali e assistenziali (+4,7% rispetto al 2023).

I successivi grafici evidenziano sia la frequenza di utilizzo che la composizione percentuale dell'ammontare delle singole componenti. La voce principale, in termini sia di frequenza che di ammontare, riguarda i **contributi previdenziali e assistenziali (21,7 miliardi di euro, 70,1% dell'ammontare complessivo degli oneri deducibili)**. Si tratta principalmente di oneri riferiti a imprenditori individuali e lavoratori autonomi, che devono riportare in dichiarazione il reddito al lordo di tali contributi, per poi dedurli nel calcolo dell'imponibile Irpef. La disciplina è quindi diversa rispetto a quella dei lavoratori dipendenti, il cui reddito confluisce in dichiarazione già al netto dei contributi.

Gli oneri deducibili comprendono anche le **erogazioni liberali** a favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, per le quali, in base al nuovo codice del Terzo Settore, è prevista la possibilità di scegliere tra deduzione e detrazione. La **deduzione**<sup>56</sup> è prevista nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato ed è stata utilizzata da oltre 855.600 soggetti, per un ammontare di **353,2 milioni di euro**. I soggetti che hanno optato per la **detrazione del 30%**<sup>57</sup> (nel caso di erogazioni a Onlus e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale), fino a un importo massimo di 30.000 euro, sono oltre 525.000, per un ammontare di spesa pari a **189,5 milioni di euro**, mentre i soggetti che hanno optato per la **detrazione del 35%**<sup>58</sup> (nel caso di erogazioni a organizzazioni di volontariato) sono oltre 120.500, per un ammontare di spesa pari ai **47,6 milioni di euro**.


---

<sup>55</sup> Dal 2014 non comprendono più i contributi sanitari obbligatori nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.


<sup>56</sup> Il dato si riferisce al rigo RP36 e si considera sia la quota riportata in colonna 3 che i residui degli anni precedenti riportati da colonna 4 a colonna 7.

<sup>57</sup> Si fa riferimento al rigo RP15 col6.

<sup>58</sup> Si fa riferimento al rigo RP15 col7.

**Figura 1.14 Distribuzione delle frequenze degli oneri deducibili - confronto 2024 – 2023**


\*Comprende: altri oneri del rigo RP26, spese per acquisto o costruzione di abitazione principale data in locazione, restituzione somme al soggetto erogatore, quota investimento start-up ed erogazioni a favore delle Onlus, OV e APS

**Figura 1.15 Composizione percentuale dell'ammontare degli oneri deducibili - anno d'imposta 2024**


\*Comprende gli altri oneri del rigo RP26, le spese per acquisto o costruzione di abitazione principale data in locazione, restituzione somme al soggetto erogatore, quota investimento start-up ed erogazioni a favore delle Onlus, OV e APS

### 1.11.2 Detrazioni e oneri detraibili

Le detrazioni ammontano complessivamente a **79,7 miliardi di euro** (+0,5% rispetto al 2023) e riguardano prevalentemente le seguenti voci<sup>59</sup>: detrazioni per redditi da lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati (67,7%), detrazioni per spese di recupero del patrimonio edilizio (12,5%), oneri detraibili da sezione I del quadro RP (10,3%), per carichi di famiglia (4,7%), e detrazioni delle spese per il risparmio energetico (3,3%).

Il confronto con l'anno precedente evidenzia una **flessione sia della detrazione per carichi di famiglia (-4,6%), che delle detrazioni per reddito da lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati (-1,1%)**; al contrario aumentano le detrazioni relative alle seguenti voci:


- spese per recupero edilizio (+8,3%);
- spese per risparmio energetico (+5,9%);
- spese di cui alla sez. I del quadro RP (+4,4%);

<sup>59</sup> Le altre detrazioni non indicate nella parte testuale riguardano: spese per arredo immobili ristrutturati, detrazioni per canoni di locazione, per comparto sicurezza, per oneri sezione VI del quadro RP

La sezione I del quadro RP comprende gli oneri detraibili al 19%, 26%, 30%, 35% e 90%<sup>60</sup>. Di particolare interesse è l'analisi degli **oneri detraibili al 19%**, che ammontano complessivamente a oltre **44,3 miliardi di euro** (+8,5% rispetto al 2023). La normativa prevede che per alcuni oneri la relativa detrazione, determinata in base all'aliquota prevista, spetti in relazione al livello del reddito complessivo. In particolare, la detrazione spetta pienamente se quest'ultimo è inferiore a 120.000 euro, mentre spetta in misura parziale e decrescente linearmente, fino a zero se il reddito risulta pari o superiore a 240.000 euro. Per altri oneri la detrazione è integralmente spettante indifferentemente dal livello del reddito complessivo. Gli oneri detraibili al 19% non commisurati al reddito complessivo<sup>61</sup> ammontano a 35,7 miliardi di euro (80,5% del totale oneri detraibili al 19%), quelli commisurati al reddito complessivo ammontano a 8,6 miliardi di euro. Per quanto riguarda le singole voci di spesa che rientrano nella categoria degli oneri detraibili al 19%, il confronto con l'anno precedente evidenzia che **i maggiori incrementi sono stati registrati per le spese per istruzione universitaria (+13,3%), le spese sanitarie (+9,0%), le spese per istruzione non universitaria (+8,7%) e le spese per interessi per mutui per l'acquisto di abitazioni principali (+6,3%)<sup>62</sup>.**

I grafici successivi mostrano sia la frequenza di utilizzo sia la composizione percentuale dell'ammontare delle principali voci di spesa detraibili al 19%.

**Figura 1.16 Distribuzione delle frequenze degli oneri detraibili al 19% - anno d'imposta 2024**




<sup>60</sup> La detrazione al 90% riguarda i premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% a un'impresa di assicurazione.

<sup>61</sup> Per la distinzione tra oneri detraibili al 19% commisurati e non al reddito complessivo si rimanda alle istruzioni del modello di dichiarazione Redditi delle Persone fisiche, quadro RP sezione I.

<sup>62</sup> La voce "interessi mutui ipotecari per abitazione principale" comprende gli interessi per mutui stipulati ante 2021 e quelli stipulati post 2021. Non è possibile fare la somma delle frequenze in quanto ci possono essere casi di compresenza per cui il soggetto viene contato due volte.

**Figura 1.17** Composizione percentuale dell'ammontare degli oneri detraibili al 19% - anno d'imposta 2024




\* Comprende interessi mutui ipotecari per abitazione principale (ante e post 2021), per altri immobili, interessi mutui recupero edilizio, costruzione abitazione principale e interessi per prestiti e mutui agrari

\*\* Comprende gli altri oneri detraibili, le spese per addetti assistenza personale, attività sportive ragazzi, intermediazione immobiliare e locazione per studenti fuori sede

Di particolare rilievo è la distribuzione percentuale per classi di reddito complessivo della variabile "Totale oneri detraibili al 19%" che mostra un andamento crescente e successivamente decrescente all'aumentare del reddito complessivo: la concentrazione dell'ammontare cresce nella prima parte della distribuzione del reddito complessivo, la massima concentrazione (il 26,0%) è quindi raggiunta nella classe di reddito "da 26.000 a 35.000" euro, successivamente la concentrazione si riduce, fino ad arrivare alla minima concentrazione di 2,2%, nella classe di reddito oltre 150.000 euro.

**Figura 1.18 Distribuzione per classi di reddito complessivo del totale oneri detraibili al 19% - anno d'imposta 2024**



Tra gli **oneri detraibili al 26%** sono incluse le **erogazioni liberali** a favore delle Onlus<sup>63</sup> gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), pari a 94,1 milioni di euro, la cui detrazione è commisurata al reddito, mentre la detrazione spetta in misura piena per le erogazioni liberali a favore dei partiti politici, pari a 20,7 milioni di euro.

Le **spese per le ristrutturazioni edilizie, per interventi antisismici e il bonus verde** sostenute nel 2024 (riportate nella sez. III-A del quadro RP) per le quali matura il diritto alla detrazione<sup>64</sup> ammontano a **32,8 miliardi di euro**, di cui 226,0 milioni di euro afferenti alle spese per il superbonus al 110% e al 70%. Le spese di **riqualificazione energetica** sostenute nel 2024 (riportate nella sez. IV del quadro RP) ammontano a **6,3 miliardi di euro**, di cui 251,4 milioni di euro relative a spese al 110% e al 70%<sup>65</sup>.

<sup>63</sup> Per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono previste le percentuali al 26%, 30% e 35%. La discriminante sta nella localizzazione o meno dell'ente in un Paese non appartenente all' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). In particolare, la detrazione del 26% spetta per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti OCSE. Invece la detrazione al 30% spetta per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro, mentre la detrazione del 35% spetta per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

<sup>64</sup> Non sono comprese le spese per le quali si è optato per la cessione del credito.

<sup>65</sup> Dall'anno d'imposta 2024 le spese superbonus sono detraibili in dieci rate.

## 2 Persone fisiche titolari di partita IVA

### 2.1 Numero contribuenti

Le statistiche sui “Titolari di partita IVA” analizzano le dichiarazioni delle persone fisiche che, nell’anno 2024, hanno svolto un’attività rilevante ai fini dell’Iva e dichiarano un reddito d’impresa o di lavoro autonomo o agrario<sup>66</sup> (tutti contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi).

Dall’anno d’imposta 2024 vengono recepiti nelle dichiarazioni fiscali i nuovi codici attività ATECO2025<sup>67</sup>; la nuova classificazione delle attività, quindi, non consente in taluni casi un confronto diretto con i dati delle precedenti dichiarazioni, classificati secondo i codici ATECO2007 aggiornati al 2022.

Come già ricordato nella prima sezione, gli andamenti rilevati nelle dichiarazioni sono inquadrati in un contesto macroeconomico caratterizzato da una crescita del PIL<sup>68</sup> pari al 2,8% in termini nominali e allo 0,8% in termini reali.


I **titolari di partita IVA** che hanno presentato dichiarazione ai fini delle imposte dirette (Irpef o regimi sostitutivi) sono circa **3,8 milioni** (+0,7% rispetto all’anno precedente). La platea è composta da circa 2 milioni di contribuenti in regimi fiscali agevolati (circa il 52,0% tra “regime fiscale di vantaggio” e “regime forfetario”), oltre un milione di imprenditori (28,3%), circa 531.000 lavoratori autonomi (13,8%) e oltre 222.000 agricoltori (5,8%). Rispetto al 2023, la distribuzione territoriale evidenzia come i maggiori incrementi nel numero dei titolari di partita IVA si registrino in Lombardia (+1,6%) e nella Provincia autonoma di Bolzano (+1,5%).

---

<sup>66</sup> Nell’ambito dei titolari di partita IVA, la distinzione tra imprenditori, lavoratori autonomi, agricoltori e soggetti in regimi fiscali agevolati è effettuata adottando il criterio della prevalenza del reddito. I termini lavoratore autonomo e professionista vengono spesso utilizzati come sinonimi in quanto ai fini di questa distinzione, il lavoratore autonomo è il soggetto, titolare di partita IVA, il cui reddito prevalente è il reddito professionale.

<sup>67</sup> Cfr. “Nota metodologica” presente sul sito del Dipartimento Finanze.

<sup>68</sup> La variazione del PIL è riferita a dati aggiornati a marzo 2026 e provenienti dal *Data-Warehouse* delle statistiche prodotte dall’Istat e disponibili sul sito [Istat](#). La variazione del PIL in termini reali è riferita al PIL a valori concatenati con anno di riferimento 2020.

**Figura 2.1 Numero di titolari di partita IVA per regione di residenza – anno d'imposta 2024**



L'analisi condotta per settore di attività economica evidenzia che quasi il 70,0% dei titolari di partita IVA sono concentrati in cinque settori:

- Attività professionali, scientifiche e tecniche (26,5%);
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio (15,8%);
- Attività per la salute umana e di assistenza sociale (11,7%);
- Costruzioni (8,8%);
- Altre attività di servizi (7,1%).

Limitatamente ai settori principali, le variazioni<sup>69</sup> più marcate del numero di contribuenti rispetto al 2023 si registrano per il settore “Altre attività di servizi”<sup>70</sup> (+23,7%), “Istruzione e formazione” (+15,4%) e “Commercio all'ingrosso e al dettaglio”<sup>71</sup> (-10,1%).

Rispetto all'anno precedente, si osserva un generale incremento nel numero dei titolari di partita IVA nelle classi di reddito superiori a 20.000 euro, mentre per le classi di reddito fino a 20.000 euro si osserva una riduzione del numero dei soggetti ad eccezione della classe di reddito “fino a 5.000 euro”, dove l'incremento è attribuibile alla transizione dei soggetti nel regime forfetario che, in assenza di altri redditi, confluiscono nella classe di reddito complessivo più bassa, non essendo il reddito forfetario compreso nel reddito complessivo utilizzato per la definizione delle classi<sup>72</sup>.

**Figura 2.2 Variazione del numero dei titolari di partita IVA per classi di reddito complessivo – confronto 2024 – 2023**



<sup>69</sup> Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO2025 direttamente derivata da NACE Rev. 2.1 adottata con Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione, che modifica il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. La classificazione è stata adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025, così come stabilito dalla Risoluzione 24/E dell'Agenzia delle Entrate dell'8 aprile 2025. La nuova classificazione delle attività non consente sempre un confronto immediato tra le aggregazioni ATECO2007 aggiornamento 2022 e ATECO2025.

<sup>70</sup> È stato introdotto il nuovo gruppo 95.3 per le attività di riparazione e manutenzione di autoveicoli e motocicli ereditato dalla precedente divisione 45 che era presente nella sezione “Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli” delle ATECO2007 aggiornamento 2022.

<sup>71</sup> La sezione è stata rinominata “Commercio all'ingrosso e al dettaglio” e le attività di riparazione di autoveicoli e motocicli sono state spostate nelle divisioni 46 “Commercio all'ingrosso”, 47 “Commercio al dettaglio” e 95 “Riparazione e manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli e motocicli”.

<sup>72</sup> Nell'anno d'imposta 2023 è stata innalzata a 85.000 euro la soglia di accesso al regime dei forfetari. Il reddito complessivo non include il reddito del regime forfetario soggetto a tassazione sostitutiva. Pertanto, il soggetto che nel precedente anno non era forfetario, nel 2024 se aderisce al regime forfetario ricadrà nelle classi di reddito basse solo per le altre tipologie di reddito detenute.

## 2.2 I redditi dichiarati

Nel complesso, i redditi dichiarati dai soggetti nei regimi fiscali agevolati, dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi hanno un peso pressoché equivalente sul totale.

Confrontando la distribuzione del numero dei contribuenti (anello interno della figura che segue) con la distribuzione dei redditi derivanti dall'esercizio di attività economica<sup>73</sup> (anello esterno della figura seguente), si osserva come circa la metà dei soggetti aderisca ai regimi fiscali agevolati dichiarando circa il 31,6% dei redditi complessivamente dichiarati dai soggetti in esame. Gli imprenditori, che costituiscono il 28,3% delle persone fisiche titolari di partita IVA, dichiarano il 33,5% dei redditi, mentre i lavoratori autonomi, che rappresentano il 13,8% circa dei titolari di partita IVA, dichiarano il 34,4% dei redditi.


Rispetto al 2023 si registra un incremento nell'ammontare del reddito degli agricoltori (+14,6%) e del reddito dichiarato in regime forfetario (+3,8%), mentre il reddito da lavoro autonomo registra una diminuzione (-3,6%), così come il reddito d'impresa (-5,1%). Prosegue la riduzione del reddito dichiarato in regime di vantaggio<sup>74</sup> (-42,2%),

---

<sup>73</sup> Il reddito derivante dall'esercizio di attività economica comprende il reddito d'impresa, il reddito professionale, il reddito agricolo e quello dei soggetti in regime fiscale di vantaggio (D.L. 98/2011) e regime forfetario (L. 190/2014).

<sup>74</sup> Il regime di vantaggio continua ad essere utilizzato soltanto dai soggetti che hanno aderito prima del 2016 per il tempo di permanenza rimanente (fino al raggiungimento di 35 anni di età).

**Figura 2.3 Composizione percentuale del numero dei soggetti e dei redditi dei titolari di partita IVA – anno d'imposta 2024**




L'anello interno della figura indica il numero di soggetti, mentre l'anello esterno indica l'ammontare del reddito

Il 78,9% del reddito dichiarato proviene dai seguenti settori di attività economica:

- Attività professionali scientifiche e tecniche (33,1%);
- Attività per la salute umana e di assistenza sociale (17,1%);
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio (14,0%);
- Costruzioni (10,3%);
- Attività finanziarie e assicurative (4,3%).

La seguente figura 2.4 riporta la distribuzione percentuale del reddito da attività economica per sezioni di attività.

**Figura 2.4 Distribuzione percentuale dell'ammontare del reddito\* da attività economica per sezione di attività – anno d'imposta 2024**



\*Comprende: reddito d'impresa, professionale, agricolo e dei soggetti in regime fiscale di vantaggio e regime forfetario


(1) Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, infrastrutture informatiche e altre attività dei servizi d'informazione.

(2) Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze.

Tra i primi cinque settori, che nel complesso dichiarano quasi l'80% del reddito complessivo derivante dall'esercizio di attività economica, le variazioni maggiori rispetto al 2023 si registrano nel settore "Commercio all'ingrosso e al dettaglio" (-8,3%<sup>75</sup>), "Costruzioni" (-7,1%), "Attività professionali, scientifiche e tecniche" (4,5%), "Attività finanziarie e assicurative" (+1,1%) e "Attività per la salute umana e di assistenza sociale" (+4,4%).

<sup>75</sup> L'andamento risente del fatto che le attività di riparazione di autoveicoli e motocicli sono confluite in parte nella sezione "Altre attività di servizi".

**Figura 2.5 Variazione percentuale del reddito\* da attività economica per sezioni di attività - confronto 2024 – 2023**



\*Comprende: reddito d'impresa, professionale, agricolo e dei soggetti in regime fiscale di vantaggio e regime forfetario

(1) Il confronto con l'anno precedente risente della riclassificazione delle attività ATECO2025

(2) Attività editoriali & Telecomunicazioni comprende le sezioni "Attività editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzione e distribuzione di contenuti" e "Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, infrastrutture informatiche e altre attività dei servizi d'informazione".

(3) Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze.

## 2.3 Principali oneri fiscalmente deducibili

Alla determinazione del reddito d'impresa e del reddito da lavoro autonomo concorrono gli oneri deducibili che, per il reddito d'impresa in contabilità semplificata, ammontano a 87,1 miliardi di euro<sup>76</sup>, e sono composti prevalentemente da: costi per l'acquisto di materie prime (53,4 miliardi di euro), spese per lavoro dipendente (circa 13,0 miliardi di euro) e "altre variazioni in diminuzione"<sup>77</sup> (pari a 16,9 miliardi di euro). Per il reddito in contabilità ordinaria gli oneri deducibili ammontano a 788,8 milioni di euro<sup>78</sup> composti prevalentemente da "altre variazioni in diminuzione"<sup>79</sup> (583,0 milioni di euro). Infine, per il reddito da lavoro autonomo ammontano

<sup>76</sup> Si considera il campo RG24 col1 relativo al totale componenti negativi.

<sup>77</sup> Si fa riferimento al campo RG22 col65.

<sup>78</sup> Si considera il campo RF56 relativo al totale delle variazioni in diminuzione.

<sup>79</sup> Si fa riferimento al campo RF55 col77.

a 16,9 miliardi di euro<sup>80</sup>, composti prevalentemente da: spese per lavoro dipendente (3,7 miliardi di euro), compensi corrisposti per attività professionali (3,8 miliardi di euro) e “altre spese documentate”<sup>81</sup> (5,9 miliardi di euro).

Dall’anno d’imposta 2020 l’agevolazione del super-ammortamento/iper-ammortamento è stata trasformata in credito d’imposta e trova evidenza nel quadro RU<sup>82</sup> del modello dichiarativo; pertanto, l’onere deducibile rimane solo per le quote di ammortamento riportate negli anni successivi a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

## 2.4 ACE (Aiuto crescita economica)

Nel 2024 il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 nell’art. 5 ha abrogato l’ACE<sup>83</sup>, consentendo il solo riporto delle eccedenze di rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Nella base dichiarativa nel 2024 **oltre 4.500 soggetti** (-91,0% rispetto al 2023) riportano eccedenze relative ad anni precedenti per un ammontare complessivo pari a **20,1 milioni** di euro<sup>84</sup> (-83,0% rispetto al 2023), che proviene sia da partecipazioni in società di persone<sup>85</sup> (0,4 milioni di euro), sia dallo svolgimento diretto di attività d’impresa in contabilità ordinaria<sup>86</sup> (19,9 milioni di euro). La parte non utilizzata, pari a 279,7 milioni di euro<sup>87</sup>, può essere riportata all’anno successivo oppure può essere trasformata in credito d’imposta in diminuzione dell’Irap. In ogni caso, per le persone fisiche l’agevolazione segue un percorso particolare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi: essendo pari all’1,3% del patrimonio netto finale nei limiti del reddito di impresa, si tramuta direttamente in riduzione del reddito complessivo nel quadro RN e non entra nel quadro RF relativo al reddito di impresa in contabilità ordinaria. Pertanto, le statistiche sul reddito d’impresa in contabilità ordinaria riguardanti il quadro RF non tengono conto dell’effetto agevolativo dell’ACE<sup>88</sup>.

<sup>80</sup> Si considera il campo RE20 relativo al totale spese.

<sup>81</sup> Si fa riferimento al campo RE19 col4.

<sup>82</sup> I dati del quadro RU sono estratti dalla banca dati aggiornata a gennaio 2026. Per quanto riguarda i crediti d’imposta relativi agli investimenti in beni materiali 4.0 (codice 2L), nel 2024 si registrano 6.512 titolari di partita IVA beneficiari di tale credito per un importo di circa 97,0 milioni di euro (ex-iperammortamento), mentre per gli investimenti in beni immateriali 4.0 (codice 3L) si registrano 239 soggetti per importo di 0,95 milioni di euro. Infine, per gli investimenti in beni materiali non 4.0 (ex-superammortamento codici H4 e L3) il credito d’imposta non è stato dichiarato da alcun soggetto.

<sup>83</sup> Cfr. Circolare Agenzia Entrate n. 2/E 6 febbraio 2024.

<sup>84</sup> Si fa riferimento al rigo RS37 col14.

<sup>85</sup> Si fa riferimento al rigo RS37 col15.

<sup>86</sup> Si fa riferimento al rigo RS37 col16.

<sup>87</sup> Si fa riferimento all’importo del rendimento nozionale che non è stato utilizzato direttamente dall’imprenditore, il valore è dato dalla differenza tra RS37 col11 e la somma di RS37 col12 e col16.

<sup>88</sup> In presenza di agevolazione ACE, per determinare l’imposta lorda, occorre sommare l’ACE (sia quella propria dell’imprenditore che quella dedotta dalle società di persone) al reddito imponibile e determinare l’imposta applicando la tabella delle aliquote Irpef; da tale imposta deve essere sottratta quella calcolata sull’ammontare ACE (come se fosse un reddito).

## 2.5 Diverse classificazioni dei titolari di partita IVA

In questo paragrafo verranno analizzati i soli titolari di partita IVA in base al reddito prevalente<sup>89</sup> derivante dall'esercizio di attività d'impresa, di lavoro autonomo, agricola e di allevamento analizzando nel dettaglio gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i soggetti nei regimi fiscali agevolati.

### 2.5.1 Imprenditori

**Gli imprenditori sono quasi 1,1 milioni** (-2,7% rispetto al 2023), di cui oltre 988.935<sup>90</sup> in regime di contabilità semplificata (91,0% del totale degli imprenditori), con un reddito di spettanza<sup>91</sup> prossimo a 25,6 miliardi di euro (-4,1% rispetto al 2023). I restanti 98.086 imprenditori (9,0% del totale) optano per il regime di contabilità ordinaria, con un reddito di spettanza pari a 5,8 miliardi (-9,3% rispetto al 2023).

La figura 2.6 illustra la composizione del reddito totale<sup>92</sup> degli imprenditori: oltre al reddito di spettanza dell'imprenditore d'impresa in contabilità semplificata (65,0% del totale, dichiarato da quasi 861.000 soggetti) e contabilità ordinaria (14,7%, dichiarato da oltre 88.000 soggetti), concorrono il reddito da lavoro dipendente (14,4%, dichiarato da oltre 268.000 soggetti), il reddito da fabbricati (2,5%, dichiarato da quasi 599.800 soggetti) e il reddito da partecipazione (2,1% dichiarato da quasi 48.000 soggetti).

Il 75,7% degli imprenditori dichiara un'imposta netta maggiore di zero, per un ammontare di oltre 8,3 miliardi di euro.


---

<sup>89</sup> Nel paragrafo 3 "Persone fisiche in base al reddito prevalente" viene analizzata la totalità delle persone fisiche (titolari e non titolari di partita IVA) in base al reddito prevalente rispetto al totale del reddito complessivo del soggetto.

<sup>90</sup> Considerando sia le imprese con reddito che quelle con perdita e quelle con risultato pari a zero.

<sup>91</sup> Il reddito di spettanza dell'imprenditore è il reddito d'impresa al netto delle quote spettanti ai collaboratori familiari e al coniuge e al netto delle perdite pregresse e delle perdite maturate nell'anno derivanti dalla partecipazione in società di persone se non già utilizzate negli altri quadri di determinazione del reddito d'impresa. Il reddito di spettanza non tiene conto dell'effetto agevolativo dell'ACE.

<sup>92</sup> Si considera la somma delle diverse tipologie di reddito indicato nei quadri specifici al netto della cedolare secca. Può non coincidere con il reddito complessivo al netto della cedolare secca indicato nel quadro RN.

**Figura 2.6 Composizione percentuale del reddito totale degli imprenditori – anno d'imposta 2024**


\*I redditi di fabbricati si riferiscono a immobili utilizzati in modo promiscuo e a quelli che non sono considerati relativi all'impresa

\*\*Comprende: reddito da allevamento, plusvalenze di natura finanziaria, redditi da capitale, redditi diversi, redditi a tassazione separata con opzione tassazione ordinaria, redditi da terreni e reddito da lavoro autonomo

Circa il 72% del reddito complessivo degli imprenditori si concentra in quattro sezioni: “Commercio all’ingrosso e al dettaglio” (33,4%), “Costruzioni” (19,7%), “Attività finanziarie e assicurative” (9,5%) e “Attività manifatturiera” (9,3%).

## 2.5.2 Lavoratori autonomi

**I lavoratori autonomi sono oltre 530.500; il reddito da lavoro autonomo, pari a circa 34,6 miliardi di euro, è diminuito del -3,9% rispetto al 2023, mentre la perdita, pari a 90,0 milioni di euro, è diminuita del 9,2%.**

Al reddito totale dei lavoratori autonomi<sup>93</sup> concorrono il relativo reddito da lavoro autonomo<sup>94</sup> (67,5% dichiarato da oltre 515.700 <sup>95</sup> soggetti), il reddito da lavoro dipendente (24,2%, dichiarato da quasi 240.000 soggetti), il


<sup>93</sup> Si considera la somma delle diverse tipologie di reddito indicato nei quadri specifici al netto della cedolare secca. Può non coincidere con il reddito complessivo al netto della cedolare secca indicato nel quadro RN.

<sup>94</sup> Si considera la somma algebrica tra reddito e perdita da lavoro autonomo.

<sup>95</sup> Si considera la somma della frequenza dei soggetti con reddito da lavori autonomo e della frequenza dei soggetti che realizzano una perdita da lavoro autonomo.

reddito da partecipazione<sup>96</sup> (5,4%, dichiarato da oltre 57.200 soggetti<sup>97</sup>) e il reddito da fabbricati (2,0%, dichiarato da oltre 380.000 soggetti). Il 93,4% dei lavoratori autonomi dichiara un'imposta netta maggiore di zero, che complessivamente ammonta a 14,9 miliardi di euro.

**Figura 2.7 Composizione percentuale del reddito totale degli autonomi – anno d'imposta 2024**



\*I redditi da fabbricati si riferiscono a immobili utilizzati in modo promiscuo e a quelli che non sono considerati relativi all'impresa

\*\*Comprende: reddito da allevamento, plusvalenze di natura finanziaria, redditi di capitali, redditi diversi, redditi a tassazione separata con opzione di tassazione ordinaria, redditi da terreni e redditi di impresa

il 94,6% del reddito complessivo dei lavoratori autonomi si concentra in due sezioni di attività economica: "Attività professionali, scientifiche e tecniche" (56,5%) e "Attività per la salute umana e di assistenza sociale" (38,1%).

## 2.6 Regimi fiscali agevolati: regime forfetario e regime fiscale di vantaggio

Il regime forfetario<sup>98</sup> prevede la determinazione forfetaria del reddito imponibile attraverso l'applicazione di coefficienti di redditività, distinti per codice attività, e l'applicazione di un'aliquota pari al 15%. Nel caso di inizio attività, l'aliquota è applicata su una base imponibile ridotta di 2/3 per la durata di cinque anni (che equivale

<sup>96</sup> È comprensivo dei valori negativi.

<sup>97</sup> Si considera la somma tra la frequenza dei soggetti con reddito da partecipazione e la frequenza dei soggetti con perdita da partecipazione.


<sup>98</sup> A partire dall'anno d'imposta 2023 il regime forfetario si applica ai soggetti con ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro.

all'applicazione di un'aliquota al 5% sull'intera base imponibile). Per separare correttamente i redditi soggetti all'aliquota del 5%, il quadro LM prevede la compilazione di più moduli. Tale aliquota sostituisce l'Irpef, le relative addizionali e l'Irap; inoltre, i soggetti sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e tributari ai fini IVA.

Dalle dichiarazioni Redditi/2025 risultano **poco meno di 2,0 milioni di soggetti**<sup>99</sup> che aderiscono al regime forfetario, con un incremento del 3,3% rispetto alle dichiarazioni del precedente anno. I settori di attività principali, dove si concentra il 58,9% dei soggetti, sono: "Attività professionali, scientifiche e tecniche" (34,7%), "Attività per la salute umana e di assistenza sociale" (12,8%), "Commercio all'ingrosso e al dettaglio" (11,4%).

Oltre 201.300 soggetti hanno aderito al regime forfetario iniziando l'attività nel 2024; l'incidenza delle aperture di partita IVA, rispetto al totale dei soggetti in ciascun settore di attività, raggiunge 18,8% nell' "Istruzione", il 17,2% in "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione" e il 14,0% in "Attività amministrative e di servizi di supporto".

**Figura 2.8 Peso percentuale dei soggetti con inizio attività 2024 sul totale soggetti in regime forfetario per sezione di attività - anno d'imposta 2024**




(1) Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, infrastrutture informatiche e altre attività dei servizi d'informazione.

(2) Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze.

<sup>99</sup> In caso di compilazione sia della sez. I "Regime fiscale vantaggio" che della sez. II "Regime forfetario" è stato adottato il criterio della prevalenza del reddito per la definizione della platea dei soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio e regime forfetario.

La Figura 2.9 mostra che quasi 1,7 milioni di soggetti (84,8%) erano già presenti nel regime forfetario delle precedenti dichiarazioni, circa 251.600 soggetti (12,7%) non erano presenti nelle precedenti dichiarazioni come titolare di partita IVA, quasi 43.900 soggetti (2,2%) dichiaravano un reddito soggetto a tassazione ordinaria, mentre oltre 6.800 (lo 0,3% del totale) provengono dal regime fiscale di vantaggio<sup>100</sup>

**Figura 2.9 Composizione percentuale dei soggetti in base al regime di provenienza – anno d'imposta 2024**




**Il reddito netto imponibile<sup>101</sup>** è pari a **31,8 miliardi di euro** per un **valore medio di 17.177 euro**, i settori in cui si rileva un valore medio più elevato sono “Costruzioni” (22.164 euro) e “Attività immobiliari” (21.866 euro). L'imposta sostitutiva del 15%, o del 5% per le attività agli inizi, ammonta complessivamente a circa 3,8 miliardi di euro per un valore medio di 2.091 euro.

<sup>100</sup> Si tratta di soggetti che hanno terminato il periodo di permanenza nel regime fiscale di vantaggio (pari a 5 anni).

<sup>101</sup> Reddito al netto delle perdite pregresse e dei contributi previdenziali che ammontano a 6,8 miliardi di euro (per un valore medio di 4.648 euro).

**Figura 2.10 Reddito imponibile medio e imposta netta media del regime forfetario per sezione di attività – anno d'imposta 2024**



(1) Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, infrastrutture informatiche e altre attività dei servizi d'informazione.

Il regime di vantaggio<sup>102</sup> è stato soppresso a partire dall'anno d'imposta 2016, in quanto il regime naturale delle persone fisiche titolari di partita IVA di piccole dimensioni è rappresentato dal regime forfetario. Tale regime continua ad essere utilizzato soltanto dai soggetti che hanno aderito prima del 2016 per il tempo di permanenza rimanente (pari a 5 anni o fino al raggiungimento di 35 anni di età).

Nelle dichiarazioni Redditi/2025 aderiscono al regime 12.567 **soggetti**<sup>103</sup> (-41,0% rispetto alle dichiarazioni del precedente anno); come per l'anno precedente la riduzione ha riguardato soprattutto le seguenti sezioni di

<sup>102</sup> Si ricorda che per applicare il regime di vantaggio occorre essere in possesso dei requisiti d'accesso al "vecchio" regime dei contribuenti minimi, introdotto dalla Legge 244/2007, e di nuovi ulteriori requisiti quali: i) non aver esercitato nei tre anni precedenti attività d'impresa o lavoro autonomo neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare; ii) non deve trattarsi di mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; è fatto salvo il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti e professioni; iii) se l'attività costituisce proseguimento di attività svolta da altro soggetto l'ammontare dei ricavi dell'anno precedente non deve essere superiore a 30.000 euro.

Il regime ha una durata di cinque anni ma tale limite decade in presenza di contribuenti con meno di 35 anni che possono continuare ad applicarlo fino al compimento del 35° anno. Sono confermate le medesime semplificazioni degli adempimenti ai fini IVA, delle imposte sui redditi e dell'Irap.

<sup>103</sup> In caso di compilazione sia della sez. I "Regime fiscale vantaggio" che della sez. II "Regime forfetario" è stato adottato il criterio della prevalenza del reddito per la definizione della platea dei soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio e regime forfetario.

attività: “Attività professionali, scientifiche e tecniche” (-46,4%), “Commercio all’ingrosso e al dettaglio”<sup>104</sup> (-43,5%) e “Attività finanziarie e assicurative” (-43,1%).

L’83,6% dei soggetti in regime fiscale di vantaggio dichiara un reddito imponibile complessivamente pari a 150,1 milioni di euro (importo medio: 14.276 euro) e un’imposta sostitutiva di oltre 7,5 milioni di euro (importo medio: 720 euro).

---

<sup>104</sup> La riduzione è influenzata dal fatto che la sezione non comprende più la voce “riparazione di autoveicoli e motocicli”.

## 3 Persone fisiche in base al reddito prevalente

### 3.1 Numero contribuenti

I circa 42,8 milioni di contribuenti complessivamente presenti nell'anno sono stati classificati in base al reddito prevalente tra le differenti tipologie di reddito riportati nelle rispettive dichiarazioni<sup>105</sup>, distinguendo così i lavoratori dipendenti, i pensionati, i soggetti che dichiarano principalmente redditi da fabbricati, gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i soggetti che partecipano a società di persone e i titolari di partita IVA in regime forfetario.


Per reddito prevalente si intende quello di ammontare più elevato tra valori assoluti dei singoli redditi soggetti a tassazione ordinaria Irpef o a tassazione sostitutiva in regime di cedolare secca o a tassazione agevolata (regime forfetario e di vantaggio). La categoria "Allevatore/Agricoltore" si riferisce solamente a coloro che dichiarano un reddito agrario non determinato su base catastale<sup>106</sup>.

La figura 3.1 "Numero soggetti per reddito prevalente" evidenzia come per l'85,5% dei contribuenti il reddito prevalente tra quelli dichiarati provenga da un lavoro dipendente o da una pensione; solo per il 6,5% dei contribuenti il reddito prevalente deriva dall'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, compresi quelli svolti in regime forfetario e di vantaggio.

---

<sup>105</sup> Dal 2018 è stato rivisto il criterio di prevalenza, considerando nella scelta anche i redditi soggetti a tassazione sostitutiva dei contribuenti in regime forfetario e di vantaggio.


<sup>106</sup> La determinazione su base catastale è prevista dall'art 32, comma 2 lett. b) del TUIR. Nell'ambito delle statistiche sui titolari di partita IVA con il termine "Agricoltore" si intendono tutti i soggetti che dichiarano reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR, compresi i casi di reddito determinato su base catastale. Questi ultimi soggetti nella presente sezione (focalizzata sul reddito prevalente) appaiono invece tra i titolari di reddito dominicale/agrario, qualora tale categoria di reddito risulti prevalente. Per un maggiore approfondimento si rimanda alla Nota Metodologica.

**Figura 3.1 Numero soggetti per tipologia di reddito prevalente – anno d'imposta 2024**


\*Comprende: soggetto con redditi dominicali e/o agrari; allevatore/agricoltore; soggetto con redditi da capitale; soggetto con redditi diversi; lavoratore autonomo occasionale; soggetto con plusvalenze finanziarie; soggetto con redditi soggetti a tassazione separata opzione ordinaria; autonomo/provv/diversi da CU; altro.

La figura 3.2 illustra come per il 95% dei contribuenti che dichiarano un reddito da lavoro dipendente, quest'ultimo costituisca la fonte principale di reddito. Percentuali analogamente alte si registrano tra i contribuenti che dichiarano un reddito da pensione (93,1%) o da esercizio d'impresa (90,4%), e leggermente più contenuta (83,8%) tra coloro che dichiarano redditi assoggettati a regime forfetario. Le percentuali scendono intorno al 65% se si considerano i contribuenti che dichiarano un reddito di lavoro autonomo o un reddito da partecipazione in società di persone; al 55,5% se si considerano i contribuenti che dichiarano un reddito da allevatore o da agricoltore, mentre per tutte le altre categorie di reddito considerate le percentuali sono inferiori al 20% (7,4% con riferimento ai contribuenti che dichiarano un reddito da fabbricati).

**Figura 3.2 Peso % dei soggetti con reddito prevalente sul totale soggetti con reddito di specie - anno d'imposta 2024**



### 3.2 L'imposta netta

L'analisi dell'Irpef netta<sup>107</sup>, il cui ammontare è complessivamente pari a **197,4 miliardi** di euro (+3,9% rispetto al 2023), mostra il peso costituito dai lavoratori dipendenti sia in termini di numero di contribuenti che dichiarano imposta (57,9%) sia in termini di ammontare della stessa (53,9%). I pensionati rappresentano il 33,2% dei contribuenti che dichiarano imposta e contribuiscono per quasi il 30,9% al gettito complessivo; i lavoratori autonomi abituali, pur costituendo lo 0,9% dei contribuenti, contribuiscono per il 5,1% al gettito dell'imposta netta dichiarata. I soggetti il cui reddito prevalente proviene dalla partecipazione in società di persone e gli imprenditori che rispettivamente rappresentano il 2,1% e il 2,0% dei contribuenti, dichiarano circa il 4,4% e il 3,5% dell'imposta netta.

Nel confronto con l'anno d'imposta 2023, il valore medio dell'imposta netta pagata dai dipendenti è maggiore del 2,9%, così come quello dei pensionati (+4,2%) e dei lavoratori autonomi (+0,9%), mentre l'imposta netta media degli imprenditori registra una lieve riduzione (-0,6%).

I valori medi più alti dell'imposta netta sono dichiarati dai soggetti che dichiarano prevalentemente plusvalenze di natura finanziaria e redditi da capitale<sup>108</sup>, valori fortemente influenzati dalla presenza di pochi soggetti che dichiarano redditi cospicui. Tale circostanza è presente e si riflette anche sulla variabilità dei valori nel tempo di altre categorie di contribuenti: si riscontra una variazione negativa del 39,3% del valore medio dell'imposta

<sup>107</sup> L'imposta netta Irpef non comprende le imposte sostitutive, come ad esempio quella afferente al regime forfetario e di vantaggio.


<sup>108</sup> I redditi di capitale sono quelli riportati nella sezione I del quadro RL e indicano gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'IRES e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo. A partire dal 2018 sono esclusi gli utili e gli altri proventi di natura qualificata per i quali è prevista la ritenuta a titolo d'imposta pari al 26 per cento.

netta per i soggetti con redditi da capitale (37.775 euro rispetto a 62.226 euro del 2023) e una variazione positiva del 23,5% per i soggetti con plusvalenze di natura finanziaria (53.167 euro rispetto a 43.047 euro del 2023).

Circa 8,7 milioni di soggetti hanno un'imposta netta uguale a zero; si tratta per il 63,3% di soggetti che dichiarano prevalentemente redditi da lavoro dipendente o da pensione, seguiti dal 9,7% di soggetti che dichiarano prevalentemente reddito da fabbricati. Nel caso dei lavoratori dipendenti e pensionati l'azzeramento dell'imposta netta è determinato in gran parte dalle detrazioni per lavoro dipendente e pensione<sup>109</sup> che azzerano l'imposta lorda (oltre 4,1 milioni di soggetti), seguono le detrazioni per carichi di famiglia e per oneri detraibili (circa 1,2 milioni di soggetti).

Nel caso dei soggetti il cui reddito prevalente dichiarato è quello da fabbricati, incide l'effetto della deduzione per abitazione principale che azzerava il reddito imponibile (il 50,1% dei soggetti).

**Figura 3.3 Composizione percentuale dei soggetti con imposta netta pari a zero per tipologia di reddito prevalente – anno d'imposta 2024**



\*L'imposta netta si riferisce all'imposta ordinaria e non considera le imposte sostitutive previste per alcuni regimi (es. forfetario e di vantaggio)


<sup>109</sup> Sono stati considerati i soggetti che hanno imposta lorda (RN5 col1) minore o uguale alle detrazioni da lavoro (RN7).

### 3.3 Lavoratore dipendente

I soggetti il cui reddito prevalente è quello da lavoro dipendente<sup>110</sup> sono oltre **23,1 milioni** (circa +1,6% rispetto al 2023), con un reddito medio da lavoro dipendente pari a **25.110 euro** (+4,0% rispetto al 2023); tale valore sale a 28.340 euro (+3,8% rispetto al 2023) se si considerano i soli i contratti a tempo indeterminato<sup>111</sup>.

Come indicato nella figura 3.4, il 73,3% dei dipendenti ha prestato lavoro presso lo stesso sostituto d'imposta nell'arco dell'anno, mentre il 24,5% ha avuto due o tre sostituti.

**Figura 3.4 Percentuale di lavoratori dipendenti per classi di sostituto d'imposta - anno d'imposta 2024**



Analizzando i lavoratori dipendenti in base al settore di attività economica del sostituto d'imposta<sup>112</sup> si osserva che il 46,0% dei lavoratori dipendenti opera nei settori<sup>113</sup> dei "Servizi" (circa il 27,8% nel "Commercio, trasporti

<sup>110</sup> Si sottolinea che il reddito da lavoro dipendente comprende sia le retribuzioni erogate nell'ambito di un rapporto di lavoro (compresi i compensi corrisposti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa) sia somme erogate a sostegno dell'occupazione (sussidi).


<sup>111</sup> Si fa presente che nei casi in cui il soggetto dichiara reddito da lavoro dipendente derivante sia da contratto di lavoro a tempo determinato che indeterminato viene conteggiato più volte nelle frequenze.

<sup>112</sup> Nel caso in cui il lavoratore abbia svolto il suo lavoro presso più sostituti d'imposta, è stato selezionato il sostituto che ha effettuato il conguaglio.

<sup>113</sup> Tabella di raccordo tra macrosettore e sezione di attività: *Agricoltura*: sezione "Agricoltura, silvicoltura e pesca"; *Industria*: sezione "Attività estrattive", "Attività manifatturiere", "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata", "Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento"; *Costruzioni*: sezione "Costruzioni"; *Commercio, trasporti e comunicazioni*: sezione

e comunicazioni” e il 18,2% nelle “Attività professionali, finanziarie e altri servizi”), il 24,5% nella “Pubblica amministrazione, istruzione e sanità” e il 18,7% nell’ “Industria”.

**Figura 3.5 Numero di lavoratori dipendenti per macrosettori di attività economica – anno d’imposta 2024**



\*Comprende: attività finanziarie e assicurative; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; attività amministrative e di servizi di supporto; attività artistiche, sportive e di divertimento; Altre attività di servizi; attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali

In base alla natura giuridica del datore di lavoro, si rileva che il 65,9% dell’ammontare del reddito è dichiarato dai lavoratori dipendenti di società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, seguono gli enti pubblici (17,8%), le società di persone (3,6%), le ditte individuali (il 3,6%) ed enti ospedalieri e istituti di previdenza e assistenza sociale (il 3,0%). Il rimanente 6,1% del reddito è riconducibile a datori di lavoro appartenenti ad altre nature giuridiche.

“Commercio all’ingrosso e dettaglio”, “Trasporto e magazzinaggio”, “Attività dei servizi di alloggio e ristorazione”, “Attività editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzione e distribuzione di contenuti”, “Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, infrastrutture informatiche e altre attività dei servizi d’informazione”; *Attività professionali, finanziarie e altri servizi*: sezione “Attività finanziarie e assicurative”, “Attività immobiliari”, “Attività professionali scientifiche e tecniche”, “Attività amministrative e di servizi di supporto”, “Attività artistiche, sportive e di divertimento”, “Altre attività dei servizi”, “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”, “Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali”; *Pubblica Amministrazione, istruzione e sanità*: sezione “Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria”, “Istruzione e formazione”, “Attività per la salute umana e di assistenza sociale”.

## 3.4 Analisi dei dati dichiarati dai dipendenti e dai datori di lavoro

Analizzando i contribuenti il cui reddito prevalente proviene da lavoro dipendente alle luce delle informazioni desunte dai modelli Certificazione Unica CU che il datore di lavoro compila in qualità di sostituto d'imposta, è possibile scendere in profondità e distinguere tra le differenti categorie di lavoratori dipendenti in base alla tipologia di rapporto con il datore di lavoro

### 3.4.1 Confronto tra i redditi medi dei dipendenti in base al datore di lavoro

Solo il 7,5% dei lavoratori dipendenti ha come datore di lavoro una persona fisica; la stragrande maggioranza lavora per una società o per un ente (92,5% del totale)<sup>114</sup>.


I dipendenti che hanno come datore di lavoro una persona fisica (oltre 1,7 milioni di soggetti) dichiarano un reddito medio da lavoro dipendente di **12.157 euro**<sup>115</sup>, che risulta più basso rispetto a quello dei dipendenti il cui sostituto d'imposta è una società o la Pubblica Amministrazione (figura 3.6). In particolare, i dipendenti delle società di capitali (quasi 14,8 milioni di soggetti) dichiarano un reddito medio da lavoro dipendente pari a 26.931 euro, i dipendenti di società di persone (quasi 1,3 milioni di soggetti) dichiarano un importo medio di 16.369 euro, mentre i dipendenti della Pubblica Amministrazione<sup>116</sup> dichiarano un reddito medio pari a 27.071 euro.

---

<sup>114</sup> Vengono considerate anche le attività non classificabili.


<sup>115</sup> Il dato può differire da quello pubblicato sul sito nella tematica "Sostituto d'imposta" per effetto dell'arrotondamento.

<sup>116</sup> I dipendenti della Pubblica Amministrazione sono stati individuati selezionando la divisione di attività (ATECO 2025) "84 – Amministrazione Pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria" del sostituto d'imposta.

**Figura 3.6 Reddito medio da lavoro dipendente per tipologia di sostituto - anno d'imposta 2024**

I redditi medi da lavoro dipendente più elevati sono ottenuti dai lavoratori che operano nel settore industriale e hanno come datore di lavoro una società di capitali. Per i dipendenti che hanno come datore di lavoro una persona fisica o una società di persone, il reddito medio risulta più alto nel settore delle costruzioni.

**Figura 3.7 Reddito medio da lavoro dipendente per macrosettore e tipologia di sostituto - anno d'imposta 2024**



### 3.4.2 Confronto tra reddito da lavoro dipendente e reddito del datore di lavoro

Dal confronto tra il reddito del dipendente e quello del relativo sostituto d'imposta risulta che i dipendenti con datore di lavoro persona fisica (oltre 1,7 milioni di soggetti)<sup>117</sup> dichiarano un reddito medio di 12.157 euro (+4,6% rispetto al 2023) mentre i relativi datori di lavoro<sup>118</sup> (oltre 530.800 soggetti) dichiarano un reddito medio da attività economica<sup>119</sup> pari a 45.299 euro -4,1% rispetto al 2023).

Analizzando il fenomeno in relazione ai macrosettori di attività economica, viene evidenziato un maggior scostamento nelle "Attività professionali, finanziarie e altri servizi" dove il reddito medio del sostituto è quasi 5 volte quello del lavoratore dipendente (vedi figura 3.8). Il settore dell'"Agricoltura"<sup>120</sup>, per contro, è quello in

<sup>117</sup> Non sono comprese le situazioni di collaborazioni domestiche (es: badanti, colf) in quanto il datore di lavoro non è tenuto alla presentazione della Certificazione Unica e quindi si tratta di lavoratori con datore di lavoro assente.


<sup>118</sup> Nel caso in cui il lavoratore abbia svolto il suo lavoro presso più sostituti d'imposta, è stato selezionato il sostituto che ha effettuato il conguaglio.

<sup>119</sup> Il reddito da attività economica è qui definito come somma del reddito da lavoro autonomo, reddito d'impresa in contabilità ordinaria e semplificata, reddito da allevamento e reddito dei terreni (quest'ultimo riferito soltanto agli agricoltori). È comprensivo dei valori negativi. Occorre considerare che il reddito da lavoro autonomo è al lordo dei contributi.

<sup>120</sup> Per la composizione del settore "Agricoltura" confronta nota 113.

cui si registra il divario minore tra il reddito medio da lavoro dipendente (9.167 euro) e il reddito medio del sostituto (8.655 euro).

**Figura 3.8 Confronto tra reddito medio del lavoratore dipendente e del sostituto d'imposta persona fisica - anno d'imposta 2024**



Molto più accentuato risulta il divario tra il reddito medio del lavoratore e il reddito del datore nel caso in cui il sostituto d'imposta è una **società**<sup>121</sup>, data la differente natura dei due soggetti e dei relativi redditi di per sé non confrontabili.

### 3.5 Pensionati

I soggetti il cui reddito prevalente è costituito da una pensione sono oltre **13,5 milioni** (93,1% di coloro che dichiarano un reddito da pensione) con un aumento dello 0,1% rispetto al 2023. Il 35,0% di questi soggetti

<sup>121</sup> Il confronto tra il reddito del dipendente e il reddito della società, inteso come suo sostituto d'imposta, mette in relazione il dato del singolo soggetto con i dati societari che devono remunerare capitali di una molteplicità di soggetti (soci).

dichiara il solo reddito di specie; il reddito complessivo medio al netto della cedolare è pari a 24.255 euro e l'imposta netta media è pari a 5.382 euro.

### 3.6 Imprenditori

I contribuenti il cui reddito prevalente proviene dall'esercizio di un'attività d'impresa<sup>122</sup> sono oltre **861 mila** (-3,3% rispetto al 2023), pari al 90,4% di coloro che dichiarano tale reddito. Il reddito complessivo medio al netto della cedolare secca è pari a 39.779 euro.

I soli imprenditori con reddito complessivo maggiore di 100.000 euro (oltre 59.000, circa il 7,0% del totale) il 23,3% si concentrano in tre settori: "Promotori finanziari"<sup>123</sup> (14,4%), "Farmacie"<sup>124</sup> (4,5%) e "Agenti e rappresentanti"<sup>125</sup> (4,4%). Tra gli imprenditori, le imprese familiari<sup>126</sup> sono oltre 107 mila, e sono localizzate prevalentemente in Lombardia (18,0%) e Veneto (11,7%). Il 50,4% dei titolari di imprese familiari dichiara un reddito di specie compreso tra 15.000 e 40.000 euro.

### 3.7 Lavoratori Autonomi

I soggetti il cui reddito prevalente deriva da un'attività di lavoro autonomo sono oltre **343 mila** (il 66,2% di coloro che dichiarano un reddito da lavoro autonomo) e registrano una riduzione del 3,2% rispetto al 2023; non sono qui considerati lavoratori autonomi che svolgono la propria attività in forma associata e che pertanto percepiscono redditi da partecipazione, esaminati nel paragrafo successivo.

Il 15,5% di questi contribuenti dichiara il solo reddito di specie; il 55,5% dichiara un reddito complessivo superiore a 100 mila euro e si concentrano in quattro settori: "Attività di medicina generale" (21,1%), "Attività legali e giuridiche" (11,5%), "Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti" (12,7%) e "Attività di commercialisti" (10,3%).

### 3.8 Titolari di reddito da partecipazione in società di persone e assimilati

I soggetti il cui reddito prevalente deriva da partecipazioni in società di persone sono oltre **892 mila** (il 66,2% di coloro che dichiarano reddito da partecipazione) e registrano una contrazione del 4,4% rispetto al 2023. Il 26,8% dichiara il solo reddito di specie; il 41,7% dei soggetti ha partecipazioni in società che operano nel

<sup>122</sup> Sono stati considerati i soggetti che esercitano attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria e semplificata. Sono esclusi i soggetti in regime fiscale forfetario o di vantaggio.

<sup>123</sup> Si considera il codice Ateco2025 66.19.21 - Attività di consulenza finanziaria fornite da consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.


<sup>124</sup> Si considera il codice Ateco 2025 47.73.10 - Commercio al dettaglio di medicinali soggetti a prescrizione medica.

<sup>125</sup> Si considera il codice Ateco 2025 46.19.00 - Attività di intermediari del commercio all'ingrosso non specializzato.

<sup>126</sup> L'impresa familiare è una ditta individuale in cui i familiari dell'imprenditore collaborano nello svolgimento dell'attività aziendale.

settore del “Commercio, trasporti e comunicazioni”, seguono i macrosettori “Attività professionali, finanziarie e altri servizi” (26,7%), “Industria” (12,7%) e “Costruzioni” (11,3%)<sup>127</sup>.

**Figura 3.9** Composizione percentuale dei soggetti con reddito da partecipazione prevalente per macrosettori di attività della società partecipata – anno d’imposta 2024



I soggetti che dichiarano un reddito da partecipazione maggiore di 100 mila euro sono oltre 70.000 (23,9% si concentrano in tre settori: “Attività legali e contabilità” (8,6%), “Servizi forniti da commercialisti” (8,4%) e “Farmacie” (6,9%).

### 3.9 Proprietari di fabbricati


I soggetti che dichiarano prevalentemente reddito da fabbricati<sup>128</sup> sono circa **1,5 milioni** (il 7,4% di coloro che dichiarano reddito da fabbricati, -1,1% rispetto al 2023).

<sup>127</sup> Per la composizione dei settori si rimanda alla nota 113.

<sup>128</sup> Vengono considerati i redditi da fabbricati imponibili ai fini Irpef. Sono esclusi i redditi da abitazione principale e altri redditi da fabbricati non imponibili per effetto del principio di sostituzione IMU-Irpef. Si fa presente che in tale ambito non sono compresi i soggetti che dichiarano redditi da fabbricati rientranti nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.

In questa categoria possono rientrare i soggetti che, pur avendo esercitato nell'anno un'attività economica (impresa, lavoro autonomo), non hanno conseguito un utile oppure hanno utili molto bassi. La figura 3.10 rappresenta la composizione percentuale dei proprietari di fabbricati per classi di reddito da fabbricati.

**Figura 3.10 Incidenza percentuale dei soggetti con solo reddito da fabbricati sul totale dei proprietari di fabbricati per classi di reddito di specie – anno d'imposta 2024**



## 4 Società di persone

### 4.1 Numero contribuenti

Nel 2025 le **dichiarazioni delle società di persone**, relative all'anno d'imposta 2024, sono **652.832**, in diminuzione del 2,9% rispetto all'anno precedente. Rispetto al 2023, la distribuzione per natura giuridica delle società di persone mostra una riduzione delle Società in nome collettivo (-4,3%), delle Società in accomandita semplice (-2,8%) e delle associazioni fra artisti e professionisti (-3,8%), mentre sono in aumento le Società semplici, irregolari e di fatto (+1,5%).

Il numero totale delle società di persone viene suddiviso tra coloro che hanno svolto un'attività rilevante ai fini IVA, e cioè che riportano un reddito d'impresa o un reddito di lavoro autonomo o un reddito agrario, e sono per questo motivo definiti "Titolari di partita IVA" (pari al 95,1% del totale), e i contribuenti che non presentano redditi derivanti dall'esercizio di un'attività economica, definiti "Non titolari di partita IVA"<sup>129</sup> (pari al 4,9%).


**Tab. 4.1 Distribuzione per natura giuridica delle società di persone - anno d'imposta 2024**

Natura giuridica	Numero Contribuenti	Variazione % rispetto all'anno precedente
<b>Società semplici, irregolari e di fatto</b>	94.415	+1,5%
<b>Società in nome Collettivo</b>	270.050	-4,3%
<b>Società in accomandita Semplice</b>	257.757	-2,8%
<b>Associazioni tra artisti e professionisti</b>	30.426	-3,8%
<b>Altre tipologie<sup>130</sup></b>	184	-33,8%
<b>TOTALE</b>	<b>652.832</b>	<b>-2,9%</b>

La figura 4.1 mostra come si distribuiscono geograficamente le società di persone.

<sup>129</sup> Si tratta di soggetti che dichiarano redditi da fabbricati, di partecipazione, di capitale e diversi e che non svolgono un'attività economica.

<sup>130</sup> Le "Altre tipologie" comprendono: società di armamento, aziende coniugali, GEIE, GEIE (non residenti) e rete di imprese.

**Figura 4.1 Numero di società di persone per regione - anno d'imposta 2024**


La Lombardia è la regione in cui si registra il maggior numero di dichiaranti per l'anno d'imposta 2024 (118.067 soggetti -3,3% rispetto al 2023) seguita dal Veneto (75.749 soggetti, -2,5% rispetto al 2023), mentre il Molise e Valle d'Aosta sono le regioni in cui si presenta la minor concentrazione di dichiaranti (rispettivamente 2.481 soggetti, -1,9% rispetto al 2023 e 2.663 soggetti -3,5% rispetto al 2023).

## 4.2 Redditi dichiarati

Il **reddito complessivo medio** dichiarato dalle società di persone è pari a **59.330 euro**<sup>131</sup>, in diminuzione del 2,2% rispetto al 2023; se si considerano solo le società che operano in continuità d'esercizio per 365 giorni<sup>132</sup>, il valore medio sale a 59.740 euro (-2,2% rispetto al 2023).

Il reddito complessivo dichiarato dalle società di persone nell'anno d'imposta 2024, pari a 32,7 miliardi di euro, è composto da varie tipologie reddituali: il reddito d'impresa<sup>133</sup> (22,8 miliardi, pari al 73,3% del totale), il reddito da lavoro autonomo<sup>134</sup> (7,2 miliardi, pari al 23,0%), i redditi da terreni<sup>135</sup> e fabbricati (829,2 milioni, pari al 2,7% del totale), i redditi da allevamento (189,7 milioni, pari allo 0,6% del totale), i redditi da capitale e diversi, da partecipazione<sup>136</sup> e da plusvalenze (121,5 milioni pari allo 0,4% del totale).

Rispetto al 2023, l'analisi delle varie tipologie di reddito e perdita nell'ambito delle società di persone titolari di partita IVA mostra una riduzione dell'ammontare del reddito d'impresa (-5,1%) e delle relative perdite (-6,9%). Per quanto riguarda invece l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, rispetto al 2023 si registra una riduzione del reddito (-3,4%) e delle perdite (-7,9%).

La figura 4.2 sintetizza l'incidenza delle varie tipologie reddituali in termini di frequenza e ammontare delle società di persone "Titolari di partita IVA".

---

<sup>131</sup> Il reddito dichiarato dalle società di persone comprende sia la parte imponibile che quella non imponibile relativa ai terreni (reddito dominicale e agrario) e fabbricati, in applicazione del principio di sostituzione IMU-Irpef.

<sup>132</sup> Vengono escluse le società che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso dell'anno.


<sup>133</sup> Somma algebrica del reddito e della perdita d'impresa.

<sup>134</sup> Somma algebrica del reddito e della perdita da lavoro autonomo.

<sup>135</sup> Somma algebrica del reddito da terreni imponibile e non imponibile.

<sup>136</sup> Somma algebrica del reddito e della perdita da partecipazione

**Figura 4.2 Composizione percentuale della frequenza e dell'ammontare del reddito per tipologia - Titolari di partita IVA - anno d'imposta 2024**



\*Altri redditi contiene: redditi da allevamento, reddito da plusvalenze, reddito da partecipazione e redditi da capitale e diversi

Il reddito complessivo dichiarato delle società di persone "Titolari di partita IVA" è per il 76,7% rappresentato dal reddito d'impresa (inteso come somma tra reddito e perdita, pari a 25,8 miliardi), per il 21,4% dal reddito da lavoro autonomo (inteso come somma tra reddito e perdita, pari a 7,2 miliardi), mentre lo 0,8% è rappresentato da reddito da terreni (285,6 milioni) e lo 0,3% da redditi da fabbricati (101,2 milioni), infine gli altri redditi (redditi da allevamento, da capitale e diversi, redditi da partecipazione e da plusvalenze) cubano il restante 0,8%.

### 4.3 Principali oneri fiscalmente deducibili

Alla determinazione del reddito d'impresa e del reddito da lavoro autonomo concorrono gli oneri deducibili. Per il reddito d'impresa in contabilità semplificata tali oneri ammontano a 39,8 miliardi di euro<sup>137</sup> e sono composti prevalentemente da: costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (22,5 miliardi di euro), spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo (6,9 miliardi di euro) e altre variazioni in diminuzione (8,5 miliardi di euro). Per il reddito d'impresa in contabilità ordinaria gli oneri deducibili ammontano a 2,8 miliardi di euro<sup>138</sup> e per il reddito da lavoro autonomo a 7,7 miliardi di euro<sup>139</sup>.

<sup>137</sup> Si considera il campo RG24 col1 relativo al totale componenti negativi.

<sup>138</sup> Si considera il campo RF56 relativo al totale delle variazioni in diminuzione.

<sup>139</sup> Si considera il campo RE20 relativo al totale spese.

Tra tali oneri è prevista la deduzione dell'Irap relativa al costo del lavoro dipendente; tale deduzione è utilizzata da oltre 4.826 soggetti<sup>140</sup> che svolgono attività da lavoro autonomo per un importo pari a 4,4 milioni di euro; da oltre 23.700 soggetti che svolgono attività di impresa in contabilità semplificata<sup>141</sup>, per un ammontare complessivo pari a 18,3 milioni di euro e da oltre 39.700 soggetti che svolgono attività d'impresa in contabilità<sup>142</sup> ordinaria per un ammontare complessivo pari a 84,0 milioni di euro.

## 4.4 Crediti d'imposta

Le società possono usufruire di diversi crediti d'imposta, indicati nel quadro RU, tra i quali compaiono nell'anno d'imposta 2024 i crediti per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, che hanno sostituito precedenti agevolazioni<sup>143</sup>:

- per gli investimenti in beni materiali "transizione 4.0"<sup>144</sup>, oltre 5.000 soggetti hanno riportato investimenti nel 2024 corrispondenti ad un ammontare del credito d'imposta di 120,5 milioni di euro;
- per gli investimenti in beni immateriali "transizione 4.0"<sup>145</sup>, oltre 200 soggetti hanno riportato investimenti nel 2024 corrispondenti a oltre 946,4 mila euro di credito d'imposta.

---

<sup>140</sup> La deducibilità ai fini Irpef si riferisce alle forme contrattuali diverse da quelle a tempo indeterminato; è stato considerato il campo RE19 col2.

<sup>141</sup> Si considera il campo RG22 cod15.

<sup>142</sup> Si considera il campo RF55 cod33.

<sup>143</sup> A partire dall'anno d'imposta 2020 la deducibilità relativa al super-ammortamento e iper-ammortamento è stata sostituita dal credito d'imposta; i dati del quadro RU sono estratti dalla banca dati aggiornata a gennaio 2026.

<sup>144</sup> Si fa riferimento al codice credito 2L (investimenti 2024).

<sup>145</sup> Si fa riferimento al codice credito 3L (investimenti 2024).